

16.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1977.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ANGELINI: Andamento epidemiologico della cirrosi epatica (4-00748) (risponde DAL FALCO, <i>Ministro della sanità</i> ).	431	BONIFAZI: Criteri di assegnazione di terreni da parte dell'Ente Maremma (4-00033) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	439
ARMELLA: Circolare dell'assessorato regionale in Piemonte sul tirocinio pratico e l'interinato obbligatorio dei medici (4-00799) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).	432	BONIFAZI: Sull'istituzione della <i>Universitas Internazionalis</i> di lettere e scienze sociali a Montepulciano (Siena) da parte del Supremo Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (4-01260) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).	442
BANDIERA: Provvedimenti a favore degli agricoltori siciliani danneggiati da calamità atmosferiche (4-00049) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	433	BOZZI: Riattivazione delle attrezzature tecniche del « Planetario » di Roma (4-01365) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ).	442
BANDIERA: Provvedimenti a favore degli allevatori siciliani danneggiati da calamità atmosferiche ed epidemie (4-00191) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	435	CARLOTTO: Quote di compartecipazione IGE per piccoli comuni in provincia di Cuneo (4-01264) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ).	443
BANDIERA: Estensione della preferenza comunitaria alla produzione agrumicola nazionale (4-00381) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	436	CASTOLDI: Ventilata soppressione degli uffici delle imposte dirette e del registro di Domodossola (Novara) (4-01617) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ).	444
BARDOTTI: Trasferimento dell'84° battaglione fanteria « Venezia » da Siena a Falconara Marittima (Ancona) (4-01429) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	437	CAVIGLIASSO PAOLA: Difficoltà economiche dell'Ente nazionale Parco Gran Paradiso (4-01271) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	445
BASSI: Abusi nel settore vinicolo (4-00846) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	437	CIAMPAGLIA: Concessione a privati della strada demaniale di accesso al Vesuvio « Fioretti-Matrone » (4-00849) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	446
BELLOCCHIO: Ampliamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caserta (4-00635) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ).	438	COSTAMAGNA: Condizioni igieniche dello stabilimento IPCA di Ciriè (Torino) (4-00172) (risponde DAL FALCO, <i>Ministro della sanità</i> ).	446
BIAMONTE: Pratica pensione di Angiolino Martinelli (4-01355) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	438	COSTAMAGNA: Tossicità dei diserbanti chimici (4-00414) (risponde DAL FALCO, <i>Ministro della sanità</i> ).	447
BIAMONTE: Pensione di guerra di Francesco Vitolo (4-01550) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	439	COSTAMAGNA: Difficoltà economiche dell'Ente nazionale Gran Paradiso (4-00583) (risponde ANTONIOZZI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ).	448

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1977

PAG.	PAG.
COSTAMAGNA: Circolare dell'assessorato regionale in Piemonte sull'interinato obbligatorio dei medici (4-00714) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ). 448	MASTELLA: Prezzo d'intervento comunitario e avviamento coltura tabacco <i>Paraguay</i> nel beneventano (4-01317) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ). 458
COSTAMAGNA: Ventilata chiusura di alcuni uffici del registro in provincia di Novara (4-01069) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ). 449	MENICACCI: Sollecito pagamento aumento al personale ausiliario della scuola (4-01232) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ). 458
COSTAMAGNA: Potenziamento dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Pinerolo (Torino) (4-01298) (risponde DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ). 449	MILANO DE PAOLI VANDA: Dilazione recupero quote compartecipazione IGE dai comuni del Bellunese (4-01216) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ). 459
CUMINETTI: Disposizioni legislative nei confronti del personale docente degli enti locali in servizio presso scuole statali (4-00704) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ). 450	MORA: Sulla esclusione del parmigiano-reggiano e grana padano dai bandi d'asta 1976 delle direzioni dei commissariati militari di Firenze e Torino (4-01241) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i> ). 460
CUMINETTI: Posizione giuridico-amministrativa degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti dipendenti dalle amministrazioni provinciali (4-00705) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ). 451	PERANTUONO: Sulla mancata promozione del sottocapo nocchiere di porto Francesco Rinnovatore in servizio a Molfetta (Bari) (4-01333) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i> ). 461
D'ALESSIO: Sui problemi delle forze armate (4-00018) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i> ). 451	PISICCHIO: Inquadramento in ruolo dei dipendenti non docenti delle università (4-00942) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ). 461
D'ALESSIO: Gare mondiali di paracadutismo a Guidonia (Roma) (4-00436) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i> ). 452	PISICCHIO: Effettuazione concorsi per titoli riservati al personale incaricato a tempo indeterminato nelle università (4-01514) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ). 462
FERRARI MARTE: Eccedenze comunitarie del latte e derivati e incremento della produzione nazionale degli stessi (4-00209) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ). 454	PUCCI: Acconto di imposta IRPEF e IRPEG da parte dei lavoratori autonomi o percettori di altri redditi (4-01213) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ). 462
FORNI: Carezza di personale all'ufficio del registro di Como (4-01125) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ). 455	PUCCIARINI: Ritardata emissione del decreto presidenziale a favore del Centro sperimentale di cinematografia (4-01028) (risponde ANTONIOZZI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ). 463
GARGANO: Istituzione di un porto commerciale a Gaeta (Latina) (4-01083) (risponde LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> ). 456	QUARANTA: Mancata nomina presso l'istituto statale di Rionero in Vulture (Potenza) del professor Eduardo Salvi (4-01285) (risponde DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ). 463
GARGANO: Potenziamento della scuola nautica della guardia di finanza (4-01084) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ). 456	SAVINO: Provvedimenti a favore delle zone agricole in provincia di Brescia colpite da calamità atmosferiche (4-00165) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ). 464
GARGANO: Sollecita costruzione ospedale civile a Gaeta (Latina) (4-01090) (risponde DAL FALCO, <i>Ministro della sanità</i> ). 456	SAVOLDI: Istituzione sezione di liceo linguistico presso il liceo scientifico Calini di Brescia (4-01393) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ). 464
LAMORTE: Revoca multa irrogata a piccoli artigiani di Matera per ritardo versamento IVA (4-01336) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ). 457	
MASTELLA: Presunto acquisto di tabacco da parte della Comunità europea da paesi terzi (4-01316) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ). 457	

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1977

	PAG.
SERVADEI: Aggiornamento criteri selezione allievi ufficiali di complemento (4-01383) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	465
SILVESTRI: Provvedimenti a favore del settore agricolo delle Marche colpito da avversità atmosferiche (4-00371) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	465
SPOSETTI: Ispezioni Banca d'Italia presso la Banca popolare di Sarnano e la Cassa rurale artigiana di Recanati (Macerata) (4-00393) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	466
TERRANOVA: Trasferimento stazione ferroviaria di Trapani in zona più accessibile (4-01242) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i> ).	466
TESINI ARISTIDE: Sui rimborsi per spese di viaggio ad amministratori sindaci, revisori di società (4-00967) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ).	467
VALENSISE: Provvedimenti a favore delle zone in provincia di Catanzaro colpite da avversità atmosferiche (4-00921) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	468
ZOLLA: Ventilata soppressione dell'ufficio del registro di Domodossola (Novara) (4-01046) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> ).	469

ANGELINI. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per conoscere:

1) se il suo Ministero intenda prendere in considerazione l'estrema gravità prognostica della cirrosi epatica sul territorio nazionale e se sia al corrente dei moderni metodi terapeutici messi in atto dalle diverse scuole mediche per combattere il male: terapia a base di corticosteroidi in funzione diuretica, diuretici messi in uso dopo la sintesi della clorotiazide, eccetera (ospedale Cardarelli di Napoli), oppure terapia a base di testosterone propionato e vitamina B<sub>1</sub>, largamente sperimentato dal professor Girolami presso la clinica tropicale dell'università di Roma;

2) se il Ministero sia in possesso dei dati statistici pubblicati dalla clinica romana e dall'ospedale napoletano sopraccitati, in riferimento agli esiti delle diverse terapie impiegate;

3) se sia al corrente del fatto che, per l'ospedale Cardarelli di Napoli, la cirrosi

epatica resta un'affezione dalla prognosi mortale nel volgere di due anni (durata media mesi 6 o 7; periodo 1959-1967 mortalità 79,25 per cento dei ricoverati) — « *Minerva medica*, volume 62, del 5 maggio 1971, n. 36 » e che identica casistica ed analoghi giudizi sono riferiti da ricercatori, clinici e cattedratici italiani e stranieri, mentre da parte della clinica tropicale dell'università di Roma si denunciano guarigioni cliniche fino al 72,6 per cento dei ricoverati su 2000 casi trattati per più di 3 mesi sin dal 1947, con decine di sopravvivenze ad oltre 10 anni dalla guarigione clinica « *Minerva medica*, volume 64, 1973 », e con la stessa terapia a base di testosterone e vitamina B<sub>1</sub> ad alte dosi si sono avuti identici giudizi di clinici, ricercatori e cattedratici italiani e stranieri;

4) se intenda promuovere una indagine per controllare l'andamento epidemiologico della cirrosi epatica sul territorio nazionale e l'esito di mortalità e guarigioni riferentisi alle statistiche e sperimentazioni eseguite nei vari anni ed alle varie terapie fondamentali messe in atto dalle due scuole, e se rispondano alla realtà le lunghe sopravvivenze e guarigioni cliniche denunciate da una parte a fronte dell'alta, quasi totale, percentuale di decessi dall'altra;

5) se ritenga che tanto è urgente promuovere affinché la sanità pubblica possa esprimersi ufficialmente su tale gravissimo e dibattuto problema sanitario, che riguarda la sanità nazionale e la vita di decine di migliaia di cittadini colpiti annualmente da tale male, per cui il pronunciamento ufficiale della pubblica sanità possa essere un contributo di chiarificazione e di orientamento per la sanità nazionale. (4-00748)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione segue attentamente il fenomeno riguardante l'incremento di mortalità per cirrosi epatica, che si sta verificando in Italia. Detto incremento è stato posto in relazione all'aumento dei consumi degli alcolici e, in parte, alle manifestazioni epidemiche della epatite infettiva, che in certi casi tende a degenerare, com'è noto, in cirrosi.

Per quanto riguarda la proposta di promuovere una sperimentazione ufficiale dei metodi di cura, si fa presente che al momento le cliniche universitarie, gli ospedali e le società scientifiche hanno già la più ampia possibilità di promuovere metodiche

terapeutiche, che vengono successivamente confermate secondo criteri tecnici scientificamente avvalorati.

Nella fattispecie evidenziata dall'interrogante, il metodo di cura citato, pur essendo stato presentato in sede di congressi nazionali, non è stato ancora sufficientemente esaminato.

Com'è noto, le società scientifiche costituiscono al riguardo la naturale sede per dibattiti di siffatta importanza e va da sé che la sperimentazione di nuove terapie debba tener conto:

della effettiva comparabilità dei gruppi di malati sottoposti a terapie che si mettono a confronto;

dei parametri biochimici, clinici e anatomico-patologici di valutazione della guarigione del processo cinotico, della durata della osservanza e della esclusione di fattori soggettivi, quali quelli che sono potenziati dall'effetto eutrofico di ormoni somministrati a forti dosi;

dell'esistenza di tecniche chirurgiche che risolvano, sia pure parzialmente, i problemi del cinotico.

Si fa presente, quindi, che la metodica terapeutica segnalata debba essere valutata secondo i criteri sopra indicati.

Il problema della cirrosi interessa lo scrivente, come già detto, soprattutto e fondamentalmente sotto l'aspetto della prevenzione contro l'alcolismo e contro l'epatite infettiva.

In tal senso si assicura che il Ministero della sanità svolge e promuove, con scrupolosa attenzione, la necessaria vigilanza per ogni attività di profilassi.

In proposito si porta a conoscenza che è stata, intanto, costituita presso questa Amministrazione una apposita Commissione per lo studio del fenomeno dell'alcolismo e per la cura e la riabilitazione degli alcolisti.

*Il Ministro: DAL FALCO.*

**ARMELLA.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del conflitto insorto in Piemonte tra l'assessorato regionale alla sanità e la facoltà di medicina dell'università, per avere il detto assessorato dato disposizioni, pare con una circolare indirizzata agli enti ospedalieri, senza che sia stata adottata deliberazione della giunta regionale né sia stata approvata legge alcuna dal

consiglio regionale, in materia di tirocinio pratico dei medici e di internato obbligatorio durante il corso di laurea in medicina. Secondo quanto è dato di sapere, con la detta circolare si vorrebbe disporre, tra l'altro, l'istituzione di comitati paritetici tra docenti interni, tirocinanti, rappresentanti di strutture extraospedaliere, cui affidare proposte sulla didattica medica, riservata invece alla facoltà di medicina.

Si chiede altresì di sapere quali provvedimenti i ministri intendano prendere in proposito. (4-00799)

**RISPOSTA.** — La circolare del 7 settembre 1976, n. 7738, emanata dall'assessore alla sicurezza sociale e sanità della Regione Piemonte, ha indicato norme di indirizzo della didattica ospedaliera sia in relazione al tirocinio pratico dei medici sia all'internato obbligatorio durante il corso di laurea in medicina.

Per quanto concerne il tirocinio pratico dei sanitari previsto dalla legge del 18 aprile 1975, n. 148, e regolato dal decreto ministeriale del Ministero della sanità 28 ottobre 1975, si precisa che l'organizzazione pratica e le modalità di svolgimento di detto tirocinio rientrano nella competenza del Ministero stesso che ritiene, per questa parte, pienamente legittima la circolare regionale in questione.

Per quanto riguarda, invece, il riferimento di detta circolare all'internato obbligatorio durante il corso di laurea in medicina occorre precisare che esso consiste in esercitazioni pratiche facenti parte del piano di studi per gli studenti del quinto e sesto anno organizzato dal consiglio di facoltà di medicina di Torino a partire dall'anno accademico 1975-76.

Tali esercitazioni, hanno avuto svolgimento oltre che nelle cliniche universitarie, insufficienti dato l'elevatissimo numero di studenti, anche presso alcuni ospedali prescelti dal consiglio di facoltà dotati di particolari caratteristiche previ accordi con le amministrazioni ospedaliere medesime.

Con la circolare in questione l'assessorato, oltre che intervenire direttamente nella organizzazione delle esercitazioni, viene ad interferire in tutti i problemi connessi con la didattica ivi inclusi quelli attinenti alle tesi di laurea e di specializzazione.

Questo Ministero, pertanto, ritenendo illegittime le norme di indirizzo di cui trattasi e tali da violare le prerogative istitu-

zionali del consiglio di facoltà cui solo compete il controllo esclusivo della didattica universitaria secondo quanto affermato anche dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia di Torino in una mozione approvata nella seduta del 30 settembre 1976, ha investito della questione la Presidenza del Consiglio - ufficio Regioni - affinché adottati i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: FRANCA FALCUCCI.*

**BANDIERA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per aiutare gli agricoltori siciliani danneggiati dalle calamità atmosferiche del mese di luglio 1976; ed in particolare per sollecitare il provvedimento nazionale, relativo ai danni in agricoltura, comprenda anche i danni riportati dalle colture in Sicilia, a seguito delle piogge di luglio, che hanno devastato talune produzioni.

L'interrogante chiede anche di sapere se si ritenga di attuare con sollecitudine i seguenti provvedimenti:

1) autorizzazione all'AIMA o ad altri enti ed organismi cooperativi di ammassare il grano duro bianconato della corrente produzione, corrispondendo le provvidenze previste per gli scorsi anni, indipendentemente dalla qualità del prodotto;

2) corresponsione immediata di una congrua anticipazione, in attesa della fissazione del prezzo di conferimento, remunerativo anche nell'attuale avversa annata agraria;

3) sollecita liquidazione, in unica rata, delle annualità di integrazione comunitaria, per il grano duro per gli anni 1973, 1974, 1975, inspiegabilmente ancora arretrate;

4) sospensione del pagamento delle cambiali agrarie in scadenza, in favore dei coltivatori danneggiati e computo degli interessi a tasso agevolato;

5) concessione per la prossima annata agraria agli agricoltori danneggiati, di sementi elette e di fertilizzanti a prezzi agevolati.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali particolari provvedimenti si intendano adottare per fronteggiare i danni delle avversità atmosferiche ai vigneti e al patrimonio zootecnico. (4-00049)

**RISPOSTA.** — A favore degli agricoltori siciliani danneggiati dalle avversità atmosferiche segnalate dall'interrogante sono stati adottati i provvedimenti consentiti dalla legislazione vigente in materia.

Infatti, questo Ministero, a seguito delle proposte formulate dalla regione Sicilia ai termini dell'articolo 13 - lettera c) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto 18 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 novembre 1976, n. 313, con il quale sono stati indicati, per ciascuna delle province dell'isola, con la sola esclusione di quella di Messina, gli eventi atmosferici avversi verificatisi sino a tutto il mese di luglio 1976. per i quali è riconosciuto il carattere di eccezionalità, ai fini della concessione, alle aziende agricole che hanno subito gravi perdite di prodotto, dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Detti prestiti, come è noto, possono essere utilizzati, oltre che per far fronte alle esigenze nella conduzione aziendale, ivi compreso l'acquisto di sementi e fertilizzanti, anche per l'estinzione di eventuali passività onerose, in scadenza dell'annata agraria in cui si sono verificati gli eventi dannosi e in quella successiva. In considerazione di ciò, non appare necessaria l'adozione di un provvedimento amministrativo che autorizzi gli istituti ed enti di credito agrario a prorogare fino a due anni la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, come previsto dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 838.

In ogni caso, l'eventuale emanazione di un tale provvedimento rientra nella diretta competenza della Regione siciliana.

Con lo stesso decreto del 18 novembre 1976, è stato inoltre riconosciuto il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche indicate a fianco di ciascuna delle province di Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e sono state delimitate le zone agrarie delle province medesime, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei ca-

pitati di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 364 del 1970, specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi.

Per quanto riguarda in particolare le misure agevolative chieste in favore dei produttori di grano duro la cui produzione ha subito uno scadimento qualitativo a causa dello sfavorevole andamento climatico, si rammenta, innanzitutto, che l'accettazione del grano duro ai magazzini d'intervento è disciplinata dalla regolamentazione comunitaria vigente in materia, la quale prevede determinati requisiti merceologici. Una eventuale revisione, in sede CEE, di tali caratteristiche — nel senso di ammettere anche merce più scadente rispetto alle decorse campagne — avrebbe comportato, probabilmente, la esclusione dell'aiuto comunitario al grano duro per la larga parte della produzione.

Comunque, le difficoltà in cui sono venuti a trovarsi i produttori medesimi sono state debitamente considerate dal Ministero, il quale ha ottenuto in loro favore, in sede comunitaria, le seguenti misure agevolative:

1) abbassamento, da 400 a 150 quintali, del limite quantitativo minimo previsto per la cessione all'organismo di intervento, in modo da rafforzare il potere contrattuale delle imprese di più modeste dimensioni;

2) aumento, dal 50 al 60 per cento, della percentuale massima di chicchi bianconati per tutte le zone, compresa la Sicilia, indicate nel decreto ministeriale 11 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 agosto 1976, n. 216.

In sede nazionale, poi, è stato stabilito l'acquisto da parte della Federconsorzi nella sua veste di organizzazione privatistica, a un prezzo di 15 mila lire al quintale, senza limiti qualitativi e a titolo di acconto, salvo conguaglio, del prodotto che, non raggiungendo i requisiti minimi previsti dalle norme comunitarie, non trova, specie nelle isole, possibilità di collocamento nel mercato se non a prezzi di cereale foraggero.

Tutto ciò ha reso possibile una ripresa delle quotazioni nelle principali piazze anche per il grano avente eccezionalmente peso ettolitrico di 72 al chilogrammo e tasso di bianconatura anche del 100 per cento.

Per quel che concerne, infine, il pagamento della integrazione di prezzo del grano duro, si rammenta, anche in questa sede, che tale pagamento è disciplinato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, secondo le quali l'erogazione del beneficio viene effettuata direttamente dall'AIMA a mezzo di assegni circolari non trasferibili, emessi a favore dei beneficiari e spediti al loro indirizzo da parte di istituti di credito di diritto pubblico, sulla base di elenchi di produttori, sulle cui domande sono stati adottati, dagli uffici ed enti incaricati dello svolgimento delle operazioni di istruttoria e di liquidazione delle domande, gli atti definitivi.

Da ciò consegue che l'AIMA non può dare corso ai provvedimenti per il pagamento se non le siano pervenuti gli elenchi di liquidazione da parte dei predetti uffici ed enti, di cui la stessa Azienda di Stato deve avvalersi, in mancanza di una propria articolazione periferica. E si può assicurare che i provvedimenti dell'AIMA vengono adottati con assoluta tempestività, come è dimostrato dal fatto che, attualmente, nessun elenco di liquidazione è giacente presso l'Azienda stessa.

Ciò premesso, si fa presente che, per il grano duro raccolto sia nel 1973 sia nel 1974, le operazioni di pagamento della integrazione di prezzo sono state già portate a termine per tutte le regioni, tranne che per la Sicilia.

Per la produzione del 1975, alcune regioni, tra le quali la Sicilia, non hanno ancora inviato elenchi di liquidazione degli aventi diritto.

Pertanto, l'Azienda di Stato ha recentemente invitato tutti gli uffici ed enti incaricati dello svolgimento delle operazioni di cui trattasi, e in particolare modo l'Ente di sviluppo in Sicilia, ad assumere ogni opportuna iniziativa ai fini dell'immediato smaltimento del lavoro arretrato ed a chiarire i motivi di tali inammissibili ritardi.

In ogni caso, la richiesta dell'interrogante di provvedere con unico mandato al pagamento della annualità delle integrazioni di prezzo ai produttori interessati, per le decorse campagne, presenterebbe rilevanti inconvenienti nella sua attuazione pratica, tenuto conto della particolarità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente in materia.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

**BANDIERA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per aiutare gli allevatori danneggiati dalle recenti avversità atmosferiche, ed, in particolare, secondo quali criteri sia stato fissato l'intervento nelle varie regioni.

L'interrogante chiede anche di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per fronteggiare l'epidemia di afta epizootica, diffusa in provincia di Ragusa che, se non debellata per tempo, rischia di accentuare la crisi nella zootecnia in una delle zone di maggiore sviluppo degli allevamenti bovini; e quali provvidenze siano state disposte per consentire agli allevatori di superare questo momento di difficoltà. (4-00191)

**RISPOSTA.** — Lo strumento legislativo specifico, che consente a questo Ministero di adottare atti amministrativi ai fini della concessione di provvidenze di varia natura (sovvenzioni, agevolazioni creditizie e contributive) a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche, per assicurare la continuità dell'esercizio agricolo e il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende stesse, è la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

È altresì noto che, con l'articolo 13, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono stati, fra l'altro, delegati alle regioni, per il rispettivo territorio, gli adempimenti previsti dal citato Fondo, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale e alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, di cui alla predetta legge n. 364 del 1970.

Ciò premesso, per quanto riguarda le avversità atmosferiche che si sono susseguite nel corso del 1976, comprese quindi quelle di cui trattasi, si fa presente che questo Ministero, a mano a mano che gli sono pervenute le proposte da parte delle singole regioni interessate in ordine agli interventi ritenuti attuabili, ha emesso i decreti di riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici avversi e di delimitazione delle zone agricole colpite, ai fini della concessione delle provvidenze consentite dalla richiamata legge.

In particolare, per la Sicilia, è stato emesso il decreto del 18 novembre 1976,

pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 novembre 1976, n. 313, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere eccezionale delle anzidette avversità atmosferiche per tutte le province della Sicilia, con la sola esclusione di quella di Messina (per la provincia di Ragusa, delle grandinate del mese di giugno 1976 e del temporale del 25 dello stesso mese) ai fini della concessione delle provvidenze creditizie, previste dall'articolo 7 della legge.

Contestualmente, sono state delimitate le zone agricole maggiormente colpite, comprese quelle della provincia di Ragusa, nelle quali potranno trovare applicazione anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge stessa.

Per sovvenire, poi, alla grave penuria di foraggi determinata dall'andamento siccitoso verificatosi nella primavera-estate del 1976, questo Ministero ha chiesto ed ottenuto, in sede comunitaria, adeguate misure intese ad evitare massicce esportazioni di tali prodotti. In particolare, è stata prevista la riscossione di una tassa all'esportazione di foraggi verdi, essiccati e non, nonché di paglia.

Inoltre, sono stati messi a disposizione dell'AIMA, da parte dell'organismo di intervento tedesco, 100 mila tonnellate di cereali foraggeri (80 mila tonnellate di orzo e 20 mila tonnellate di grano tenero non panificabile) che saranno quanto prima messi in vendita dalla stessa Azienda di Stato.

Nella formulazione dei relativi bandi di gara, si cercherà di tenere presenti le esigenze degli allevatori siciliani.

In sede nazionale, infine, su iniziativa di questo Ministero, è intervenuto un accordo tra gli operatori del commercio e dell'industria, da una parte, e gli agricoltori dall'altra, in base al quale è stato assicurato l'approvvigionamento, a prezzi predeterminati e stabili, di cereali per l'alimentazione del bestiame.

Per quanto riguarda i focolai di afta epizootica, verificatisi in provincia di Ragusa (uno nel comune di Modica il 19 maggio 1976 e uno nel comune di Ispica il 23 giugno successivo) il competente Ministero della sanità ha riferito che, per fronteggiare l'infezione, per altro già diffusa in

altre province dell'isola, ha adottato i seguenti provvedimenti:

1) invio sul posto di un ispettore veterinario, al fine di coordinare un organico piano di profilassi;

2) invio a tutte le province della Sicilia del vaccino antiaftoso occorrente per la protezione degli animali recettivi; in particolare, a Ragusa sono state inviate, a partire dal 20 maggio, n. 85 mila dosi di vaccino antiaftoso trivalente; quantitativo sufficiente per una completa rivaccinazione di tutti i capi bovini e di tutti i capi ovini-caprini di quella provincia;

3) emanazione della ordinanza ministeriale 15 giugno 1976, con la quale è stato disciplinato in tutto il territorio nazionale l'afflusso degli animali aftoso-sensibili alle fiere ed ai mercati;

4) invito a tutti i veterinari provinciali dell'isola ad intensificare il controllo sullo spostamento degli animali aftoso-sensibili, soprattutto al fine di evitare il passaggio di animali infetti dall'isola al continente.

Tenuto conto delle misure profilattiche sopra accennate, si ritiene che l'epizoozia aftosa in Sicilia sia stata convenientemente fronteggiata.

*Il Ministro:* MARCORA.

**BANDIERA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato dei negoziati con la Comunità europea, ai fini della estensione della preferenza comunitaria alla produzione agrumicola nazionale.

L'interrogante chiede anche di sapere se, in attesa di una soluzione del problema, il Governo italiano intenda sollecitare l'adozione delle seguenti misure:

1) equiparazione, a partire dalla presente campagna di commercializzazione 1976-77, dei livelli delle restituzioni a quelli dei premi di penetrazione, sia per arance sia per limoni;

2) riesame dei livelli generali dei premi di penetrazione e delle restituzioni, in considerazione del notevole aumento dei costi;

3) concessione di un prezzo integrativo per i limoni ceduti all'industria. (4-00381)

**RISPOSTA.** — È necessario, innanzitutto, premettere che il settore agrumario, nel contesto dei prodotti ortofrutticoli, è quello che gode delle più ampie misure di sostegno.

Ciò premesso, si precisa che per la campagna di commercializzazione 1976-77, le misure in vigore sono state ulteriormente rafforzate con l'aumento sia dell'importo dei prezzi di ritiro (sostegno del prodotto sul mercato interno) sia dei premi di commercializzazione (sostegno del prodotto sui mercati della CEE) e delle restituzioni alla esportazione (sostegno sui mercati dei paesi terzi).

Si riportano, di seguito, gli importi, attualmente in vigore, dei premi di penetrazione e delle restituzioni all'esportazione. Per quest'ultima misura, nel caso che, nel corso della campagna, venga riscontrato, sui mercati dei paesi terzi, uno scarto maggiore tra i prezzi di offerta del prodotto italiano e quello della concorrenza, si provvederà a richiedere tempestivamente l'aumento dell'importo.

<i>Premi penetrazione:</i>	unità di conto al quintale	lire (963) quintale
moro, tarocco, ecc. . . . .	8,42	8.108,46
sanguinello . . . . .	7,23	6.962,49
sanguigno, biondo c. . . . .	4,75	4.574,25
mandarini . . . . .	7,23	6.962,49
clementine . . . . .	4,21	4.054,23
limoni . . . . .	5,10	4.911,30

*Restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi:*

limoni . . . . .	3,50	unità di conto al quintale pari a lire 3.370
arance varietà biondo e sanguigno comune . . . . .	4,40	unità di conto al quintale pari a lire 4.237
arance delle altre varietà . . . . .	6,60	unità di conto al quintale pari a lire 6.356
mandarini . . . . .	6,00	unità di conto al quintale pari a lire 5.778

L'invocata equiparazione dei livelli delle restituzioni a quelli dei premi di commercializzazione appare di difficile realizzazione, in quanto questi ultimi hanno la funzione di assicurare sui mercati della CEE la giusta preferenza comunitaria per il collocamento della nostra produzione, preferenza che non può certamente essere invocata per l'esportazione verso i paesi terzi, nei quali i nostri agrumi, attraverso il sostegno delle restituzioni, devono essere solo difesi dalla concorrenza del prodotto terzo allorché il prezzo di offerta di tale prodotto risulti inferiore a quello comunitario.

Comunque, particolarmente per i limoni, il recente aumento dell'importo della restituzione a 3,50 dell'ultimo comma costituisce un indubbio notevole miglioramento, in quanto, in precedenza le restituzioni per i limoni erano stabilite in 2,50 dell'ultimo comma per le spedizioni verso i paesi dell'est Europa ed in 1,44 dell'ultimo comma per le spedizioni verso gli altri paesi terzi.

Per quanto concerne, infine, la concessione di incentivi intesi a favorire la trasformazione industriale dei limoni, si fa presente che il problema sarà quanto prima esaminato in sede CEE, avendo questo Ministero avanzato recentemente esplicita richiesta in tal senso alla commissione della Comunità.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

**BARDOTTI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia, divulgatasi da tempo a Siena, secondo la quale l'84° reggimento fanteria « Venezia » BAR, da lunghi anni gradito ospite della città, sarebbe trasferito ad altra sede e verrebbe sostituito da un presidio di minore importanza e consistenza.

L'interrogante chiede di conoscere le ragioni che avrebbero indotto i comandi militari interessati ad adottare questo provvedimento che, se attuato, arrecherebbe notevoli danni alla città sul piano economico

e su quello promozionale-turistico e quali iniziative il Ministero ritenga di dover adottare allo scopo di modificare una decisione destinata a determinare conseguenze negative per la comunità senese. (4-01429)

**RISPOSTA.** — In effetti, nel quadro dei provvedimenti connessi con la ristrutturazione, è previsto il trasferimento da Siena a Falconara Marittima (Ancona) dell'84° battaglione fanteria « Venezia ».

Il provvedimento è motivato dalla necessità di rendere disponibile la caserma « La Marmora » di Siena, attuale sede del predetto battaglione, per sistemarvi il 5° battaglione « El Alamein » e altre unità minori della brigata paracadutisti, ai fini di una più rispondente sistemazione della stessa.

Il movimento non comporta sensibili variazioni dell'entità dell'attuale presenza militare a Siena e conseguentemente non ne deriverà danno agli interessi della popolazione.

*Il Ministro:* LATTANZIO.

**BASSI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se intendano impartire urgenti disposizioni per il più rigoroso controllo della circolazione e del consumo degli zuccheri, per stroncare e prevenire la produzione di vini sofisticati; tenuto conto che la ripresa del mercato vinicolo, conseguente alla cattiva annata agraria, ed il basso prezzo dello zucchero, offrono ai sofisticatori la prospettiva di illeciti ma lautissimi guadagni. E ciò anche al fine di evitare che al danno conseguente alla scarsa produzione si aggiunga per i nostri viticoltori una contrazione dei prezzi alla produzione. (4-00846)

**RISPOSTA.** — Per reprimere eventuali abusi nel settore vinicolo, l'attività di vigilanza è stata ulteriormente intensificata e

sono state impartite precise istruzioni agli organi dipendenti, perché i controlli vengano effettuati con il massimo rigore ed ogni possibile tempestività.

Nelle zone di maggior produzione vinicola si sta procedendo, come ogni anno, già dall'inizio della campagna vendemmiale, a potenziare l'attività di controllo, facendo affluire ed esse squadre da altre circoscrizioni, per effettuare azioni di sorpresa anche presso cantine ubicate in zone isolate, nonché a controllare i prodotti vinicoli in transito, mediante numerosi blocchi stradali.

Le squadre operanti sono coadiuvate dal personale analista, in modo da poter eseguire, sul posto, un primo esame, per rilevare l'eventuale presenza del saccarosio nei mosti in fermentazione.

Il prodotto sospetto viene posto sotto sequestro preventivo, in attesa dei risultati delle analisi chimiche effettuate in laboratorio.

Nel decorso anno, il servizio repressioni frodi, dipendente da questo Ministero, ha effettuato nel solo settore del vino 18.306 interventi, che hanno dato luogo al prelievo di 4.546 campioni, alla denuncia di 1.627 ditte all'autorità giudiziaria e al sequestro di 25.138 ettolitri di prodotto.

Nel primo semestre di quest'anno, i risultati di tale attività nel particolare settore si compendiano nei seguenti dati: sopralluoghi effettuati 8.766; campioni di prodotto prelevato 1.868; denunce aperte all'autorità giudiziaria 693.

Si assicura che l'azione di vigilanza proseguirà senza sosta, a tutela degli onesti produttori e dei consumatori, e c'è da sperare che le sanzioni che verranno applicate ai responsabili delle infrazioni possano costituire un severo monito per chi volesse proseguire o intraprendere attività illecite.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* MARCORA.

**BELLOCCHIO E BROCCOLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti in generale l'amministrazione ha in animo di adottare alla vigilia del termine finale posto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, in virtù del quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caserta è destinato ad assorbire anche quelli di Capua, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere e in parte Teano (Cosenza).

Per conoscere, in particolare, dove e come sarà ubicato il nuovo ufficio in considerazione del fatto che l'attuale sede non consente di accogliere altre 120 unità né di conservare gli atti d'archivio delle sedi sopresse.

Per conoscere, infine, se ravvisi nella lentezza con cui si sta provvedendo alla soluzione del problema una delle cause non secondarie che certamente si ripercuoteranno su tutto l'andamento dell'ufficio, portando di conseguenza tutta l'attività alla quasi paralisi, con grande soddisfazione degli evasori vecchi e nuovi. (4-00635)

**RISPOSTA.** — L'Amministrazione è sensibile al problema segnalato dall'interrogante, che è per altro da considerare già positivamente risolto a seguito dell'assicurazione data dall'intendenza di finanza di Caserta di porre a disposizione del locale ufficio delle imposte dirette un numero di vani demaniali tale da garantirne una sistemazione adeguata anche per il personale e gli atti degli uffici da assorbire.

La questione, ad ogni modo, è tale da non accreditare i timori manifestati nell'ultima parte della interrogazione, e ciò in quanto l'Amministrazione, anche a seguito del recente decreto-legge che ha prorogato al 30 giugno 1977 i termini per il definitivo accorpamento degli uffici soppressi, potrà disporre del più lungo tempo per completare il lavoro di assestamento delle circoscrizioni finanziarie previsto dalla normativa del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 644.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

**BIAMONTE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica per pensione intestata al signor Martinelli Angiolino già dipendente dal comune di Salsomaggiore Terme (Parma) dove risiede alla via Petrarca n. 1. (4-01355)

**RISPOSTA.** — Per poter definire la pratica di pensione del signor Angiolino Martinelli, con lettera del 12 gennaio 1977, inviata per conoscenza all'interessato, è stato chiesto al comune di Salsomaggiore Terme di fornire chiarimenti sulla posizione retributiva dello stesso signor Martinelli in merito all'assegno pensionabile corrispostogli dal 1° gennaio 1964.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1977

Con la stessa nota è stato anche chiesto al comune di rideterminare l'ultima retribuzione in godimento dell'interessato alla data di cessazione dal servizio (30 giugno 1976) tenendo presente che i tre aumenti periodici di cui all'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, dovranno essere corrisposti nella misura del 2,50 per cento in quanto il signor Martinelli in data 1° gennaio 1975 aveva già raggiunto la percentuale massima prevista per il livello quinto.

Intanto l'interessato è in godimento di acconto di pensione corrispostogli dal comune di Salsomaggiore Terme nella misura di lire 350 mila mensili a decorrere dal 1° luglio 1976.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAZZARRINO.

**BIAMONTE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra (posizione n. 9051832/D) intestata all'ex militare Vitolo Francesco nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 9 novembre 1918 ed ivi domiciliato via Casolla, III Traversa, 29. (4-01550)

**RISPOSTA.** — Con determinazione numero 2531950/Z del 4 agosto 1973, al signor Francesco Vitolo è stato negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico, per non riscontrato aggravamento dell'infermità esiti di catarro bronchiale, a suo tempo indennizzata con due annualità della pensione di 8ª categoria per una volta tanto.

Avverso il surriferito provvedimento di diniego, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 41397/RI-GE.

In conseguenza, è stato dato corso ai relativi adempimenti e, tra l'altro, è stata interessata la commissione medica superiore perché sottoponga a visita diretta il signor Vitolo e ciò al fine di stabilire se sussista aggravamento della cennata affezione bronchiale, ovvero se la medesima dia, comunque, titolo ad ulteriore trattamento pensionistico.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato, in proposito, il proprio parere, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato:* ABIS.

**BONIFAZI E BELARDI MERLO ERIASE.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'ente di sviluppo Ente maremma intende assegnare terreni in località Poggione (Sovicille, Siena) ad una famiglia che già possiede 110 ettari di terra (come documentato da atti catastali) ed ha concluso l'atto preliminare di acquisto per altri 50 ettari:

che tale scelta è stata compiuta in presenza di domande di acquisto di molti altri coltivatori senza terra;

per conoscere, inoltre, le ragioni per le quali detto ente, nel precedere alle assegnazioni, non ha determinato norme obiettive di precedenza al fine di evitare ingiuste discriminazioni;

se intenda fissare, d'intesa con le regioni, precise direttive di comportamento ai previsti commissari governativi, per il periodo della loro attività, anche sulla base dell'ordine del giorno accettato dal Governo in concomitanza con l'approvazione della legge di regionalizzazione degli enti di sviluppo agricolo. (4-00033)

**RISPOSTA.** — L'Ente maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, ha comunicato che nell'agosto del 1972, con l'approvazione di questo Ministero, acquistò, ai sensi e con i finanziamenti dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, la tenuta di Palazzo al Piano nei comuni di Chiusdino, Sovicille e Casole d'Elsa (Siena) per una superficie complessiva di ettari 314.23.80.

Secondo il progetto approvato dalla Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice, detta superficie è stata destinata:

quanto ad ettari 310.92.60, per la formazione di 7 unità poderali, da cedere a coltivatori diretti secondo le norme di legge, delle quali derivate da un unico accorpamento, per complessivi ettari 244.38.10, ed 1 da un unico compendio fondiario, distante circa chilometri 2, della superficie di ettari 66.54.60;

quanto ad ettari 3.31.20 per la costruzione di una stalla sociale da gestirsi da una cooperativa costituita con la partecipazione dei coltivatori assegnatari dei fondi acquistati.

Poiché all'atto dell'acquisto dell'azienda nella stessa erano impiegati 6 mezzadri, e delle 7 unità fondiari, e precisamente quelle ricavate dall'accorpamento principale, vennero ad essi assegnate, previo accertamento dei prescritti requisiti, in ossequio alla norma di legge che prevede il loro diritto di preferenza.

L'ampiezza media di questi poderi è risultata di circa ettari 40, in coerenza con il dettato di legge e con le direttive ministeriali che hanno sempre sottolineato l'obiettivo di dare vita alla formazione di unità produttive efficienti e moderne, sia nella dimensione che nella organizzazione aziendale e produttiva. Ciò presuppone che gli assegnatari delle unità poderali costituite ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 590 posseggano, oltre alla qualifica di coltivatori diretti e ad una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le necessità di coltivazione del fondo, requisiti di capacità imprenditoriali, quali richieste, in concreto, dalle caratteristiche dei fondi da assegnare.

Proprio allo scopo di autolimitare la discrezionalità dei provvedimenti di assegnazione, l'Ente maremma si è dato, sin dal 28 settembre 1970, con apposita deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, precisi ed obiettivi criteri, che attendono sia alle procedure, sia al merito dei provvedimenti da assumere in presenza di una pluralità di richiedenti.

Quanto alle procedure, è prescritta la pubblicazione, negli albi dei comuni interessati ed in quelli degli uffici zionali dell'ente, di un bando contenente la descrizione del fondo da cedere, i requisiti di legge di cui debbono essere in possesso i richiedenti, i tempi ed i modi di presentazione delle domande, notizie sulle condizioni della cessione, sulla quota di ammortamento del fondo, sul tipo e sull'onere di trasformazione previste dal progetto.

Quanto ai criteri di scelta, le norme fanno riferimento:

ai requisiti essenziali indicati dalla legge n. 590, sopra ricordati;

alle preferenze anch'esse disposte per legge in favore dei coltivatori diretti insediati sul fondo in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti e affittuari;

alla preparazione professionale ed alle attitudini imprenditoriali, con specifico rife-

rimento all'indirizzo produttivo del fondo in assegnazione;

alla consistenza effettiva lavorativa della famiglia, valutata con particolare riguardo alla presenza di elementi giovani, attivi e sicuramente impegnati in agricoltura;

alla consistenza di scorte vive e morte, con particolare riferimento alla loro idoneità ai fini degli indirizzi produttivi del fondo.

In adempimento a tali norme di comportamento, per l'assegnazione del settimo podere costituito sull'azienda acquistata e denominata Poggione si è proceduto:

1) alla pubblicazione, nell'albo dei comuni di Chiusdino, Sovicille e Casole d'Elsa e degli uffici zionali dell'ente, di un bando di concorso, al quale hanno corrisposto n. 15 richiedenti;

2) alla istruttoria delle domande pervenute, alla luce dei criteri di scelta sopra indicati, a seguito della quale sono state formulate le seguenti proposte:

A) Non idoneità di:

3 aspiranti, perché non in possesso dei requisiti fissati dalla legge (due mancanti della qualifica di coltivatore diretto ed uno con forze lavorative inferiori al minimo previsto dalla legge);

5 aspiranti, perché professionalmente inadatti alla caratterizzazione imprenditoriale del fondo, esercitando la sola pastorizia;

5 aspiranti, perché i rispettivi nuclei familiari non assicuravano in prospettiva forze lavorative sufficienti.

B) Idoneità, nell'ordine, per:

i fratelli Lucarelli Aldo, Alvaro e Lanfranco, coltivatori diretti, esercitanti l'attività agricola su fondi di ettari 96.65.50, di proprietà dei genitori, con un nucleo familiare di 11 persone (di cui 9 unità lavorative valide per la coltivazione del fondo), scorte vive e morte costituite rispettivamente da 35 capi di bestiame (27 bovini e 8 suini), da 8 trattori, 3 mietitrebbie e macchine operatrici varie. La capacità imprenditoriale è stata giudicata ottima in particolare per la gestione delle macchine e buona la preparazione professionale;

i fratelli Graziosi Michele e Grazio, coltivatori diretti proprietari di ettari 15, con un nucleo familiare di 6 persone (di cui 5,5 unità lavorative da considerarsi valide per la coltivazione del fondo) scorte vive e morte costituite rispettivamente da 10 capi di bestiame (6 bovini e 4 suini) e da 1 trattore ed attrezzature varie. La capacità imprenditoriale è stata giudicata buona, ottima la preparazione professionale.

Nella formulazione di tale graduatoria è stato tenuto conto fondamentalmente del nucleo familiare attivo di gran lunga maggiore dei fratelli Lucarelli e della rilevante consistenza delle scorte vive e morte degli stessi.

In questo senso si sono orientati gli organi di amministrazione dell'ente, che hanno vagliato gli elementi di istruttoria ed hanno deliberato, in data 20 dicembre 1974, di assegnare il podere ai fratelli Lucarelli.

La deliberazione è stata poi approvata dalla Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice e da questo Ministero in data 17 maggio 1975.

Successivamente, per altro, a seguito di un esposto presentato dai richiedenti Graziosi Michele e Grazio per rendere noto all'ente che i vincitori del bando avevano in atto, sin da epoca precedente alla domanda, un compromesso di vendita per un terreno di ettari 49.26.05, l'ente ha esperito un supplemento di indagine per verificare se l'affermazione dei signori Graziosi corrispondesse a verità. Dagli accertamenti effettuati è risultato che effettivamente, al momento della domanda di partecipazione al bando, i fratelli Lucarelli avevano in atto un compromesso nei termini indicati.

Veniva pertanto disposto:

di sospendere l'esecuzione della delibera di assegnazione;

di contestare ai Lucarelli il fatto di avere omesso, nella richiesta a suo tempo avanzata, la doverosa indicazione della esistenza di tale atto;

di affidare provvisoriamente la conduzione del fondo ad una locale cooperativa.

I Lucarelli producevano all'ente un atto attestante la risoluzione del compromesso di vendita, giustificando di averne omesso la menzione in sede di partecipazione al bando, perché, all'epoca, avevano già avviato i preliminari per la risoluzione.

Da documentazioni successivamente acquisite per il tramite di accertamenti ispettivi dell'ente, da attestati presentati dal comune di Casole d'Elsa e da certificazioni acquisite presso la camera di commercio e l'UNA di Siena, è risultato che:

1) i fratelli Lucarelli, nonostante il lungo tempo trascorso dalla dichiarata risoluzione del compromesso, tuttora coltivano il fondo oggetto dello stesso;

2) la rilevante consistenza di scorte vive e morte, indicata nella domanda e che aveva contribuito in misura significativa alla formazione della graduatoria, non trova rispondenza nella realtà evidenziata dagli accertamenti. Infatti, i fratelli Lucarelli risultano proprietari, invece che di 8 trattori e 3 mietitrebbie, soltanto di 1 trattore e di 2 mietitrebbie, oltretutto impiegate anche per lavorazioni per conto terzi. Inoltre, non risulta all'attualità, sui fondi da loro condotti, consistenza di bestiame.

Essendosi, pertanto, sostanzialmente modificati gli elementi oggettivi che avevano dato luogo alle determinazioni del consiglio di amministrazione, si è provveduto — con deliberazione commissariale inviata per l'approvazione a questo Ministero — a disporre la revoca dell'assegnazione del podere Poggione, già deliberata in favore dei fratelli Lucarelli, e l'assegnazione del fondo stesso, *pro-indiviso*, ai signori Graziosi Michele e Grazio, che una volta esclusi i fratelli Lucarelli, sulla base della graduatoria come sopra approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente, sono risultati gli unici aventi titolo.

Per quanto riguarda le norme di comportamento del commissario straordinario dell'Ente maremma durante il periodo previsto per la sua attività, si fa espresso rinvio alle norme fissate dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, contenenti, tra l'altro, norme transitorie sugli enti di sviluppo, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 1976, di nomina del commissario straordinario dell'Ente maremma, alle quali il commissario stesso assicura scrupolosa applicazione anche nel quadro delle prescrizioni e dei suggerimenti contenuti nella lettera circolare di questo Ministero del 7 agosto 1976, n. 15617 diretta anche ai presidenti delle giunte regionali interessate.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

BONIFAZI E BELARDI MERLO ERIASE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della istituzione della *Universitas Internazionalis* di lettere e scienze sociali, da parte del Supremo Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, in Montepulciano (Siena) e del bollettino che la stessa ha diffuso per illustrarne la natura e i compiti;

2) se sia altresì, a conoscenza del fatto che tale istituzione sarebbe avvenuta senza alcun rapporto con l'università di Siena, con gli enti locali, con la Regione Toscana; e che l'ammissione ad essa sarebbe subordinata ad un colloquio teso ad accertare la fisionomia morale degli studenti oltre che l'attitudine allo studio;

3) per conoscere quale sia l'atteggiamento del Governo in merito a tale iniziativa privata che non può non risultare di carattere alternativo, clientelare e selettivo;

4) se ritenga, soprattutto dopo la recente approvazione dell'ordine del giorno da parte del Senato sulle nuove sedi universitarie, che ciò contrasti con i necessari criteri di programmazione e interferisca, danneggiandolo, con il piano regionale toscano;

5) per conoscere, infine, quali iniziative intenda assumere al riguardo.

(4-01260)

RISPOSTA. — Avuta notizia dell'esistenza in Montepulciano di una *Universitas Internazionalis* di lettere e scienze sociali istituita dal Supremo Ordine di San Giovanni in Gerusalemme, questo Ministero ha provveduto a chiedere notizie al prefetto di Siena pregandolo di richiamare l'attenzione dei promotori sul carattere meramente privato della istituzione, sulla mancanza di valore legale dei corsi e sulla necessità di non far uso di denominazioni che possano ingenerare equivoci od aspettative negli studenti e nelle loro famiglie.

E appena il caso di rilevare che, qualora risultasse fondata la notizia dell'istituzione della predetta università, lo scrivente non potrebbe approvare l'iniziativa perché le denominazioni università (ateneo, politecnico) possono essere usate solo dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi va-

lori legale a norma delle disposizioni di legge (articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766). D'altra parte l'istituzione di nuove sedi universitarie deve avvenire, a norma del già citato articolo 10, solo tramite disegni di legge, sentiti il CIPE e le regioni interessate.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCA FALCUCCI.

BOZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, delle partecipazioni statali e dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere se intendano intervenire per riattivare le proiezioni di natura scientifica e didattica nel Planetario di Roma.

L'interrogante fa presente che:

a) le attrezzature tecniche, di ingente valore, sono di proprietà dell'Italnoleggio e restano da anni inutilizzate, mentre i locali del Planetario, adibiti oggi esclusivamente a spettacoli cinematografici, sono di proprietà del demanio e in locazione alla stessa società Italnoleggio. La riattivazione del Planetario potrebbe avvenire senza eliminare o ridurre l'attuale destinazione a spettacoli cinematografici della sala, riservando alle proiezioni astronomiche le ore del mattino;

b) il Planetario fu, negli anni in cui operò, un'istituzione singolare di spiccato valore culturale e didattico, largamente frequentato da studiosi e studenti: un'istituzione invidiata all'estero. Un analogo impianto, si trova soltanto nella città di Milano.

Con modesto impegno finanziario il Governo della Repubblica può restituire alla sua interessante attività le apparecchiature del Planetario, animando un nuovo canale per la diffusione dell'informazione e della cultura e ponendo termine ad una situazione di paralisi incomprendibile e quasi scandalosa. (4-01365)

RISPOSTA. — Gli apparati meccanici, ottici e le strutture scientifiche del Planetario, ceduto dalla Germania allo Stato italiano in conto riparazioni danni dopo la prima guerra mondiale, furono gestiti dal 1928 dall'istituto Luce che provvedeva a proprie spese al loro montaggio e alla manutenzione in funzione di corsi tenuti

per le scuole di Roma da un professore di astronomia. Successivamente, lo stesso istituto cominciò a diminuire il numero dei giorni dedicati all'astronomia e a destinare sempre più la sala proiezione di film, finché, nel 1973, cedette la gestione della sala stessa alla Italnoleggio società per azioni che da allora si è sempre rifiutata di espletare attività scientifica perché estranea alle proprie finalità statutarie.

Nel luglio dello scorso anno, al fine di risolvere il problema del ripristino dei corsi di divulgazione astronomica questo Ministero promosse una riunione alla quale parteciparono rappresentanti dei Ministeri delle finanze e dei beni culturali, dell'intendenza di finanza oltre al direttore dell'osservatorio astronomico di Roma e al direttore della società Italnoleggio. Questi, pur non dichiarandosi contrario, in linea generale, dall'aderire alla richiesta di adibire la sala per alcuni giorni della settimana, di mattina, all'attività scientifica, rappresentò l'impossibilità di accollare alla società le spese di gestione delle apparecchiature scientifiche e del personale occorrente, stante i severi criteri di economicità aziendale che la legge 14 agosto 1971, n. 818, aveva imposto alle società inquadrate nell'ente cinema.

A seguito della predetta riunione lo scrivente dicastero in una nota indirizzata alla direzione generale del demanio e per conoscenza al Ministero dei beni culturali, faceva presente che l'atto di concessione della sala del Planetario stipulato il 19 novembre 1974, tra il Ministero delle finanze e la società Italnoleggio era ampiamente vantaggioso per la società medesima, considerata l'esiguità del canone annuo corrisposto per il godimento dei locali.

Tale trattamento di favore, pertanto, riservato alla società del demanio proprio in funzione degli oneri derivanti dalla gestione del Planetario, avrebbe potuto legittimare la stipula di una apposita convenzione da includere nell'atto di concessione soprari-chiamato con la quale si determinasse esplicitamente l'obbligo per la Italnoleggio:

a) di assicurare per un certo numero di giorni la settimana la disponibilità della sala per le elezioni e le conferenze di astronomia;

b) di assumere ogni onere e responsabilità per la gestione delle apparecchiature scientifiche nonché per il personale necessario.

Con la stessa nota, alla quale a tutt'oggi non è ancora pervenuto riscontro, questo Ministero manifestava la propria disponibilità a un ulteriore esame della questione alla luce delle sopra esposte considerazioni.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione:* FRANCA FALCUCCI.

CARLOTTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che la provincia di Cuneo è per oltre due terzi montagnosa e depressa con piccoli comuni sparsi, distanti tra loro e dal capoluogo provinciale, e dai bilanci difficili, le cui popolazioni, caratterizzate da un altro grado di senilità, carenti o sprovviste dei normali servizi di interesse pubblico (servizi sanitari, trasporto, luce, acquedotti, telefoni e scuole) sono soggette a disagi e sacrifici — se sia a conoscenza che la locale intendenza di finanza sta eseguendo il conguaglio dell'IGE spettante ai comuni per l'anno 1972 e richiede ai comuni stessi dei rimborsi che, spesso, mettono in serie difficoltà ed in grave crisi i bilanci comunali tanto da rendere i comuni stessi impossibilitati a provvedere ai loro compiti istituzionali aggravando in misura insopportabile la loro già molto precaria situazione.

L'interrogante chiede al Ministero se sia opportuno e necessario studiare un provvedimento di sanatoria che andrebbe a dare beneficio a quelle popolazioni periferiche che, sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto sociale, non hanno mai avuto una equa ripartizione del bene pubblico. (4-01264)

RISPOSTA. — Il delicato problema sollevato ha già formato oggetto di serio approfondimento da parte dell'amministrazione, conclusosi con l'adozione di una recente determinazione la quale considera con obiettiva adeguatezza le situazioni diseguate, in giusta contemperanza con le opposte esigenze di altre amministrazioni locali aventi diritto, allo stesso titolo, a percepire quote di conguaglio.

Un rapido accenno alle vicende che hanno preceduto la emanazione dell'anzidetta direttiva ministeriale può riuscire forse utile per meglio comprendere il significato di quella soluzione. Punto di riferimento è certamente la norma con la qua-

le si dispone che fino a tutto il 1972 a comuni e province vanno attribuite quote di compartecipazione al provento netto dell'IGE. In relazione a tale norma, ed in base inoltre alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, che prevedono per il quinquennio 1973-1977 l'attribuzione di entrate sostitutive ai suddetti enti mediante applicazione di un particolare meccanismo di computo delle somme dovute, a comuni e province sono stati corrisposti acconti consistenti sulle quote di compartecipazione di rispettiva spettanza, stabilite per altro provvisoriamente soprattutto allo scopo di non far mancare questa importante fonte di finanziamento alla massa degli enti, che ne segnalava la necessità sotto la spinta di impegni indifferibili.

Gli acconti erogati furono così determinati nella misura del 95 per cento degli importi momentaneamente stabiliti, per i quali, data l'urgenza di provvedere, vennero tenute a calcolo le risultanze del censimento demografico del 15 ottobre 1961, anziché i dati relativi al rilevamento della popolazione ottenuto dal censimento del 24 ottobre 1971.

Per effetto di tale stato di cose, e della connessa considerazione che nel decennio intercorrente tra i due censimenti in molti comuni si era verificata una consistente riduzione della popolazione residente, è risultato che in sede di attribuzione definitiva delle quote di compartecipazione, gli importi spettanti ai suddetti comuni figurano in diversi casi notevolmente inferiori alle quote devolute a titolo di acconto. Conseguenziale è stata quindi la condotta dell'amministrazione con le direttive emanate per il recupero di tutte quelle somme che risultavano attribuite in eccedenza agli importi dovuti.

È tuttavia da avvertire che il Governo, pur avendo di fronte questo quadro, ha ritenuto di non poter sottovalutare la situazione che di fatto sarebbe seguita ad una rigorosa adesione alla indicata determinazione. Ciò soprattutto in base alla consapevolezza che il recupero in tempi ristretti delle differenze esorbitanti le quote di spettanza avrebbe provocato serie difficoltà per diversi enti e problemi irrisolvibili di gestione, a fronte di compiti istituzionali non differibili e di impegni finanziari già esistenti, inerenti a mutui a ripiano di bilanci o per opere pubbliche. Di qui la

ravvisata necessità di una realistica valutazione del problema venutosi a creare a seguito della liquidazione definitiva delle quote di compartecipazione sopra citata, in uno sforzo di ricerca idoneo ad evitare i rischi sopra delineati, ma al tempo stesso attento verso le esigenze di tutti quei comuni che hanno diritto a percepire sensibili differenze a titolo di conguaglio: non v'è dubbio, infatti, che il problema di come soddisfare gli enti creditori delle loro spettanze si presenta in termini non meno pressanti di quelli esistenti nei confronti dei comuni debitori. La sanzione adottata recentemente dall'amministrazione sembra dunque rispondere positivamente a queste due esigenze. Vi provvede la circolare ministeriale dell'8 ottobre 1976, n. 2/4556 inviata a tutte le intendenze di finanza interessate, con la quale viene suggerito di non procedere a recuperi immediati delle differenze risultate a debito dei comuni, bensì di concordare con le amministrazioni locali il recupero delle maggiori somme loro attribuite, secondo un piano di ammortamento che tenendo conto della situazione economico-finanziaria di ciascun comune, preveda il dilazionamento del debito entro un congruo periodo di tempo e senza corresponsione di interessi. Inoltre, sono stati altresì disposti consistenti accreditamenti di somme, allo scopo di porre le intendenze di finanza in grado di fronteggiare nel miglior modo possibile anche la situazione dei comuni creditori.

Si è in definitiva messo in moto un meccanismo che assicura maggiore tempestività al pagamento dei saldi sulle quote di compartecipazione, in favore degli enti creditori, e, soprattutto, che evita di aggravare lo stato di dissesto dei comuni debitori, nei cui confronti il recupero da effettuare in unica soluzione avrebbe certamente avuto pesanti conseguenze, incidendo gravemente sulle somme sostitutive ad essi dovute ai sensi delle norme del ricordato decreto presidenziale n. 638.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

CASTOLDI E TAVIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei gravi disagi che, a causa della difficile situazione territoriale e geografica, la popolazione ossolana dovrebbe affrontare qualora i servizi

essenziali dello Stato attualmente funzionanti a Domodossola (Novara) dovessero essere soppressi e trasferiti;

se ritenga opportuno intervenire affinché sia sospeso il trasferimento a Verbania (Novara) — già previsto — dell'ufficio del registro, trasferimento che, seguendo quello già avvenuto dell'ufficio conservatoria ed ipoteche, lascia chiaramente temere lo spostamento anche dell'ufficio imposte dirette ed aumenterebbe il malcontento della popolazione ossolana che ancora una volta si troverebbe di fronte ad un fatto compiuto. (4-01617)

**RISPOSTA.** — Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro, nella annessa tabella A non prevede la soppressione degli anzidetti uffici finanziari di Domodossola.

Eventuali notizie di significato diverso sono pertanto da ritenersi prive di fondamento.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

**CAVIGLIASSO PAOLA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se:

1) gli siano note le gravissime difficoltà di carattere economico in cui si dibatte l'Ente nazionale Parco Gran Paradiso che dispone d'un contributo ordinario di soli 358 milioni già impari al bisogno negli anni andati ed oggi, causa la travolgente svalutazione della moneta, neppure sufficienti a stipendiare il personale, di maniera che l'ente deve affidare la sua sopravvivenza alla precarietà di contributi straordinari;

2) per salvare dallo sfacelo questo nostro famoso parco, meta di scienziati, fonte di turismo nostrano e straniero, intenda prendere in considerazione la richiesta da parte dei responsabili di portare il contributo ordinario a lire 750 milioni, minimo adeguamento ai costi correnti, al fine di dargli la possibilità di assolvere, sia pure in strettezze economiche, i compiti per cui è stato istituito, non dimenticando, in pari

tempo, di obbligare detto ente, mediante una sovvenzione integrativa, di risarcire i danni arrecati dalla selvaggina ai pascoli e ai seminati esistenti nell'area tutelata, per non commettere una grossa ingiustizia sociale resa evidente dal contrasto tra il lodevole zelo esplicito a salvaguardia d'un patrimonio ecologico d'indubbio valore e la nessuna o scarsa considerazione degli inoppugnabili diritti dei coltivatori della zona in difesa delle loro stesse fonti di sussistenza, contrasto accentuatosi con la legge regione Piemonte sui parchi del giugno 1975 che giustifica non a torto le perplessità e gli allarmi degli agricoltori.

(4-01271)

**RISPOSTA.** — La situazione finanziaria dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso è ben nota a questo Ministero, che ha già avuto modo di evidenziare in diverse occasioni e, da ultimo, nella nota di approvazione del bilancio di previsione per il 1976 dell'Ente Parco, nonché nella relazione al Parlamento sulla gestione 1975 dell'ente stesso.

L'attuale contributo ordinario di lire 358 milioni all'ente Parco è così ripartito: lire 262 milioni a carico dello Stato; lire 48 milioni a carico della Regione della Valle d'Aosta e lire 48 milioni a carico della provincia di Torino.

Inoltre, nel 1976 l'ente ha beneficiato di un contributo straordinario di lire 150 milioni, previsto dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia.

Per il 1977, qualora non intervenissero aumenti del contributo dello Stato, l'ente non potrebbe neppure far fronte alle spese per il personale.

Per altro, tale situazione di difficoltà finanziaria si ripropone, seppure non con la gravità del Parco del Gran Paradiso, anche per gli altri parchi nazionali, per cui lo stesso Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge, sul quale ha già chiesto l'adesione degli altri Ministeri interessati (bilancio e tesoro) che prevede, a partire dal 1977, un congruo aumento dei contributi ordinari dello Stato a favore dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e dell'Abruzzo, nonché di quelli a favore dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per la gestione dei Parchi nazionali dello Stelvio e del Circeo e la concessione a fa-

vore della stessa azienda di Stato, di un contributo annuo per la gestione della riserva naturale dell'isola di Montecristo.

In particolare, il contributo ordinario dello Stato a favore del Parco nazionale del Gran Paradiso viene aumentato di lire 400 milioni.

Se, come si auspica, tale iniziativa sarà tradotta in legge, l'ente potrà anche provvedere al risarcimento alle popolazioni locali dei danni causati dalla selvaggina, atteso che la spesa all'uopo occorrente è piuttosto limitata.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la strada demaniale di accesso al Vesuvio Fioretti-Matrone è in procinto d'essere nuovamente data in concessione a un privato operatore, così che i turisti e quanti altri intendano recarsi in visita al Vesuvio per accedere al cratere del vulcano dovranno continuare a subire un incomprensibile balzello a beneficio di privati.

Per sapere se — al fine di porre fine al citato stato di fatto — ritenga di dover intervenire affinché la concessione della suddetta strada demaniale venga affidata non più a privati, bensì alla Regione Campania. (4-00849)

RISPOSTA. — In conformità delle delibere nn. 25/152 e 37/378, rispettivamente, del 15 ottobre 1957 e del 17 dicembre 1969 del consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali sono stati stipulati dall'ufficio amministrazione delle foreste demaniali di Salerno la convenzione amministrativa del 1° gennaio 1958, n. 4, di repertorio e l'atto aggiuntivo in data 20 febbraio 1970, n. 280, di repertorio con i signori Matrone Alfredo e Fioretti Giovanni, da Boscotrecase (Napoli), per la concessione in uso, sino al 31 dicembre 1976, di un tratto di strada demaniale camionabile di accesso al cratere del Vesuvio, della lunghezza complessiva di metri lineari 5100 e della larghezza variabile da metri lineari 5 a metri lineari 8, di proprietà dell'azienda di Stato.

La suddetta concessione prevede, tra l'altro, il ripristino della strada che fu danneggiata dalle eruzioni del Vesuvio del

settembre 1943 e dell'agosto 1944, a spese dei concessionari stessi, nonché della corresponsione dell'adeguato canone stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente.

I signori Matrone e Fioretti hanno presentato istanza per ottenere il rinnovo della concessione per un periodo diciannovennale, a datare dal 1° gennaio 1977, ed in allegato alla relativa richiesta hanno esibito i pareri favorevoli del comune di Boscotrecase e dell'assessore per il turismo e commercio della giunta regionale della Campania.

Essendo stata tale istanza prodotta con circa due anni di anticipo rispetto alla data di scadenza della concessione, il consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, con propria delibera, riteneva la richiesta intempestiva e proponeva che fosse stato rinviato il relativo esame alla data di scadenza della convenzione.

I signori Matrone e Fioretti hanno ripresentato domanda, in data 28 luglio 1976 per il rinnovo della convenzione, impegnandosi ad eseguire tutti i lavori ordinari e straordinari (pavimentazione, asfaltatura, ecc.), quelli ordinari di manutenzione della strada secondo apposito progetto esecutivo dell'amministrazione dell'azienda di Stato, nonché a corrispondere il canone di concessione che verrà stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente.

Sono pervenute però, recentemente, altre richieste, da perfezionarsi per la concessione di cui trattasi e le stesse sono in corso di esame da parte del competente ufficio amministrazione per le foreste demaniali e saranno sottoposte al consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per le decisioni definitive. Il Consiglio, comunque, si è già espresso nel senso di preferire, a parità di condizioni, enti pubblici rispetto a privati, fermi restando gli oneri di manutenzione che comportano ovviamente l'imposizione di un pedaggio.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza degli inquinamenti della Stura, chiaramente provenienti dagli scarichi incontrollati della IPCA, industria di coloranti all'anilina di Ciriè (Torino);

2) quale sia stato l'intervento del Governo sull'intera vicenda, in quanto negli anni successivi al 1965 sono sempre più numerosi gli operai che hanno accusato gravi malattie intestinali e forme incurabili di carcinoma alla vescica, al fine di far cessare l'uso dei materiali impiegati per la lavorazione dei coloranti nocivi per l'uomo. (4-00172)

RISPOSTA. — Le condizioni igienico-ambientali dello stabilimento IPCA di Ciriè già da tempo hanno formato oggetto di indagini ed accertamenti, condotti anche — nell'aprile 1972 — dall'ispettorato provinciale del lavoro per incarico della pretura di Ciriè.

Nel giugno 1974 la stessa Regione Piemonte (alla quale si attribuisce la competenza primaria in materia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4), preoccupata per l'elevata incidenza di tumori tra i dipendenti dell'industria dei coloranti, con particolare riferimento ai casi verificatisi presso l'IPCA, si è fatta promotrice di una proposta di legge, concretatasi successivamente nella legge 11 dicembre 1974, n. 38, che ha previsto un piano di assistenza ai lavoratori dell'industria (o ai loro superstiti) affetti da tumori professionali.

Per quanto riguarda la situazione attuale, l'azienda ha cessato da alcuni anni la produzione di sostanze coloranti a base di betanaftilamina, le cui esalazioni sarebbero state ritenute responsabili di forme maligne di neoplasia vescicale (cancro alla vescica).

I casi di mortalità tra le maestranze, registrati recentemente, sarebbero ora da addebitare ad alterazioni dei tessuti, risalenti ad epoche anteriori alla cessazione dell'impiego delle sostanze nocive, i cui effetti si sarebbero evidenziati dopo un periodo più o meno lungo di incubazione.

Presso la procura della Repubblica di Torino, a carico dei responsabili della IPCA pende procedimento penale per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, fin dal 1973.

*Il Ministro: DAL FALCO.*

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — Per sapere quali precauzioni siano state adottate

nella produzione e nella utilizzazione dei diserbanti chimici dei quali è stata denunciata la gravissima tossicità. (4-00414)

RISPOSTA. — Com'è noto, i diserbanti chimici sono prodotti che, in quanto utilizzati in agricoltura, rientrano nella categoria dei presidi sanitari, disciplinati dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

La succitata normativa prevede la preventiva autorizzazione ministeriale degli stabilimenti di produzione delle predette sostanze, disponendo, in particolare, che il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al risultato favorevole di un'ispezione, effettuata congiuntamente da funzionari del Ministero della sanità e del Ministero del lavoro, tendente ad accertare l'idoneità degli impianti alla produzione che si intende effettuare (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica sopraccitato).

Al Ministero della sanità, inoltre, è affidato il compito di vigilare sulla permanenza dei requisiti di idoneità degli impianti, accertati al momento del rilascio dell'autorizzazione, ed è attribuito il potere di revocare l'autorizzazione medesima qualora vengano meno i predetti requisiti (articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1255).

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei prodotti di cui trattasi, si precisa che, in sede di registrazione come presidi sanitari dei singoli diserbanti (condizione essenziale per l'immissione in commercio dei medesimi, in base all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283), vengono fissate tutte le precauzioni da adottarsi nella fase di impiego, le quali vanno obbligatoriamente riportate, in adeguata evidenza, sull'etichetta che accompagna ciascuna delle confezioni poste in vendita.

Tutto ciò premesso, sembra opportuno rilevare che risulta infondata l'asserita gravissima tossicità dei diserbanti chimici in commercio.

Infatti, i prodotti in questione attualmente autorizzati per l'impiego in agricoltura, nella classificazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 (che prevede quattro classi secondo un ordine decrescen-

te di tossicità), sono compresi, per la maggior parte, nelle classi tossicologiche terza e quarta.

Per quanto sopra, si ritiene di poter affermare che, in base alla disciplina vigente, esistono adeguati strumenti per prevenire i rischi connessi alla produzione e alla utilizzazione dei diserbanti chimici, il cui impiego in agricoltura appare, tuttavia, allo stato attuale, un insostituibile elemento di difesa della produzione agricola.

*Il Ministro della sanità:* DAL FALCO.

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione finanziaria e organizzativa denunciata dal *Club* alpino italiano in cui versa il parco nazionale del Gran Paradiso, in quanto i 385 milioni di contributo ordinario, di cui 262 del Ministero dell'agricoltura e foreste, non bastano oggi neppure a coprire il costo del personale (65 guardie e 9 impiegati e tecnici).

Per sapere, essendo il parco oggetto di rinnovato interesse da parte di visitatori italiani e stranieri, se ritengano opportuno, al fine di tutelare una istituzione viva e vitale nel campo del patrimonio naturale italiano, porre allo studio un progetto di legge per dare un contributo globale di 750 milioni annui, appena sufficienti per coprire le spese per la manutenzione dei rifugi, delle case delle guardie e dei sentieri necessari per la sorveglianza e per la visita, nonché per continuare a sostenere le attività culturali, di ricerca, educative e turistiche, al fine di non far apparire più il parco quasi unicamente come una somma di divieti, avendo ottenuto per questo motivo la sospensione dell'assegnazione al parco del diploma europeo per la conservazione della natura.

(4-00583)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero, attesa l'importanza turistica del parco nazionale del Gran Paradiso, concorda pienamente sulla necessità che si provveda all'aumento del contributo dello Stato a favore del detto parco.

Tanto premesso, si precisa che il Ministero dell'agricoltura e foreste ha comunicato che la situazione finanziaria dell'ente

parco nazionale del Gran Paradiso è ben nota all'amministrazione che ha già avuto modo di evidenziarle in diverse occasioni e, da ultimo, nella nota di approvazione del bilancio di previsione per il 1976 dell'ente Parco, nonché nella relazione al Parlamento sulla gestione 1975 dell'ente stesso.

L'attuale contributo ordinario di lire 358 milioni all'ente parco è così ripartito: lire 262 milioni a carico dello Stato: lire 48 milioni a carico della Regione della Valle d'Aosta e lire 48 milioni a carico della provincia di Torino.

Il contributo in questione è divenuto, effettivamente, insufficiente e già nel 1976 si è provveduto ad integrare le disponibilità finanziarie dell'ente parco del Gran Paradiso con un contributo straordinario di lire 150 milioni, ai sensi della legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativa ai provvedimenti per il rilancio dell'economia.

Per altro, tale situazione di difficoltà finanziaria si ripropone, seppure non con la gravità del parco del Gran Paradiso, anche per gli altri parchi nazionali, per cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha predisposto uno schema di disegno di legge, sul quale ha chiesto l'adesione degli altri ministeri interessati (bilancio e tesoro), che prevede, a partire dal 1977, un congruo aumento dei contributi ordinari dello Stato a favore dei parchi nazionali del Gran Paradiso e dell'Abruzzo, nonché di quelli a favore dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per la gestione dei parchi nazionali dello Stelvio e del Circeo e la concessione, a favore della stessa azienda dello Stato, di un contributo annuo per la gestione della riserva naturale dell'isola di Montecristo.

In particolare, con il predetto schema di disegno di legge, il contributo ordinario dello Stato a favore del parco nazionale del Gran Paradiso viene aumentato di lire 400 milioni.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo:* ANTONIOZZI.

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che la facoltà di medicina dell'università di Torino e la Regione Piemonte si fronteggiano su un problema delicato e complesso: la

didattica relativa agli internati negli ospedali, obbligatoria per gli studenti del quinto e sesto anno di medicina: le discusse mille ore;

2) se il Governo ritenga necessario intervenire dichiarando illegittime le norme della circolare dell'assessorato regionale alla sanità, in quanto violano le prerogative istituzionali della facoltà stessa, a cui compete il controllo della didattica universitaria a tutti i livelli; e per chiedere una decisione immediata al fine di non coinvolgere l'eventuale lavoro degli studenti che sono pur costretti a dimostrare di aver frequentato gli ospedali per il tirocinio delle mille ore. (4-00714)

RISPOSTA. — La circolare del 7 settembre 1976, n. 7738, emanata dall'assessore alla sicurezza sociale e sanità della Regione Piemonte, ha indicato norme di indirizzo della didattica ospedaliera sia in relazione al tirocinio pratico dei medici sia all'internato obbligatorio durante il corso di laurea in medicina.

Per quanto concerne il tirocinio pratico dei sanitari previsto dalla legge del 18 aprile 1975, n. 148, e regolato dal decreto ministeriale della sanità 28 ottobre 1975, si precisa che l'organizzazione pratica e le modalità di svolgimento di detto tirocinio rientrano nella competenza del Ministero della sanità che ritiene, per questa parte, pienamente legittima la circolare regionale in questione.

Per quanto riguarda invece il riferimento di detta circolare all'internato obbligatorio durante il corso di laurea in medicina occorre precisare che esso consiste in esercitazioni pratiche facenti parte del piano di studi per gli studenti del quinto e sesto anno organizzato dal consiglio di facoltà di medicina di Torino a partire dall'anno accademico 1975-76.

Tali esercitazioni, hanno avuto svolgimento oltre che nelle cliniche universitarie, insufficienti dato l'elevatissimo numero di studenti, anche presso alcuni ospedali prescelti dal consiglio di facoltà dotati di particolari caratteristiche previ accordi con le amministrazioni ospedaliere medesime.

Con la circolare in questione l'assessorato, oltre che intervenire direttamente nella organizzazione delle esercitazioni, viene ad interferire in tutti i problemi connessi con la didattica ivi inclusi quelli attinenti alle tesi di laurea e di specializzazione.

Questo Ministero pertanto ritenendo illegittime le norme di indirizzo di cui trattasi e tali da violare le prerogative istituzionali del consiglio di facoltà cui solo compete il controllo esclusivo della didattica universitaria secondo quanto affermato anche dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia di Torino in una mozione approvata nella seduta del 30 settembre 1976, ha investito della questione la Presidenza del Consiglio - ufficio Regioni - affinché adotti i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione:* FRANCA FALCUCCI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se il disegno di legge che il Ministero sta portando avanti con la prossima chiusura di 3 dei 5 uffici del registro oggi esistenti nella provincia di Novara e, precisamente gli uffici di Borgomanero, Arona e Domodossola, per lasciare solo quelli di Novara e di Verbania sarà ancora attuato;

per sapere, inoltre, se il Governo ritenga opportuno, al fine di potenziare gli uffici periferici del registro, nel momento in cui, attraverso l'istituto regionale, lo Stato in altre materie ha voluto dimostrare che il servizio degli uffici pubblici raggiunge tutte le vaste zone in cui è diviso il territorio della provincia di Novara.

(4-01069)

RISPOSTA. — In risposta alle giuste preoccupazioni manifestate, si assicura che non hanno alcun fondamento le notizie relative alla soppressione degli uffici finanziari esistenti nelle località indicate dall'interrogante.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'istituto professionale alberghiero di Stato, sede coordinata di Pinerolo (Torino), è quasi in disarmo, con impianti inadeguati e scarsità di macchinari; con locali angusti e insufficienti sia per capacità totale e sia per cubatura delle singole aule, con mancanza di molti insegnanti e scarsità di personale non insegnante;

per chiedere se ritenga di intervenire per assicurare l'opinione pubblica locale sia per quanto riguarda il corpo insegnante e l'organico parascolastico, soprattutto sull'immediata assegnazione da parte del provveditorato agli studi dei professori di inglese, geografia, cultura, contabilità ed esercitazioni pratiche in sala e sia per il completamento delle ore di insegnamento dei vari corsi, tenendo poi presente che per una popolazione scolastica di 212 allievi, con un orario settimanale dalle 38 alle 44 ore, sono insufficienti i due bidelli;

per chiedere l'intervento sul comune di Pinerolo che fin dal gennaio 1977 si è impegnato a ristrutturare i locali di cucina e di sala dell'istituto stesso. (4-01298)

**RISPOSTA.** — In ordine alla situazione di disagio che si era determinata presso la scuola coordinata dell'istituto professionale alberghiero di Pinerolo, si è avuta assicurazione che il competente provveditore agli studi ha completato le nomine del personale docente e, su autorizzazione di questo Ministero, ha disposto l'assunzione, presso la stessa scuola, di un ulteriore bidello e di un aiutante tecnico.

Circa la situazione dei locali e delle attrezzature della scuola in questione, si fa presente che il comune di Pinerolo, che aveva preso l'impegno di ampliare e ristrutturare l'istituto, si è trovato nella necessità di far sospendere temporaneamente i lavori già avviati, per mancanza di fondi; allo stato attuale tali lavori sono, tuttavia, in corso di ultimazione.

Non appena saranno poi completati i lavori nella sala e nella cucina, saranno effettuati gli acquisti dei macchinari occorrenti, utilizzando parte dei fondi concessi all'istituto in conto capitale (circa lire 10 milioni).

*Il Sottosegretario di Stato:* DEL RIO.

**CUMINETTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) quale rilevanza giuridica abbia l'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nei confronti del personale docente degli enti locali in servizio presso scuole statali;

2) per quale motivo l'articolo 118 del citato decreto del Presidente della Repubblica

n. 417, non ricomprenda la categoria degli assistenti degli istituti tecnici in quella degli insegnanti tecnico-pratici, atteso che la qualifica di assistente, già prevista nell'organico degli istituti tecnici, è stata sostituita da quella di insegnante tecnico-pratico, per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277;

3) se in relazione al predetto decreto legislativo n. 1277 del 1948, le province siano tenute a mettere a disposizione degli istituti tecnici personale con qualifica di assistente o di insegnante tecnico-pratico;

4) se, alla luce anche dei decreti delegati, ritenga opportuno ed urgente dare, con apposita circolare, istruzioni e chiarimenti idonei a dirimere dubbi e incertezze in materia. (4-00704)

**RISPOSTA.** — L'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, pur non lasciando dubbi sull'appartenenza degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti dei licei e degli istituti tecnici alla categoria del personale docente, nulla ha innovato rispetto alle precedenti disposizioni, che pongono a carico degli enti locali determinati oneri, relativi all'assegnazione di personale alle scuole statali.

Tenuto conto, pertanto, che il personale in parola continua a dipendere, giuridicamente, dalle amministrazioni provinciali, allo stesso si applicano le norme che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali.

Tuttavia, poiché gli assistenti e gli insegnanti tecnici suindicati si trovano a prestare servizio presso scuole statali, ad essi si applicano altresì, sotto l'aspetto strettamente funzionale (orario d'obbligo, ferie, assenze, partecipazione agli organi collegiali) le medesime disposizioni concernenti il personale scolastico statale; solo sotto tale aspetto, ha rilevanza giuridica, nei confronti degli interessati, la norma di cui all'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417.

L'interrogante chiede, poi, come mai il citato articolo 118 non abbia incluso la categoria di assistente degli istituti tecnici in quella di insegnante tecnico-pratico, dal momento che la qualifica di assistente sarebbe stata sostituita appunto da quella di

insegnante tecnico pratico, per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.

Si deve chiarire, al riguardo, che tale decreto legislativo si limitava a trasformare in insegnanti tecnico-pratici il personale già in servizio negli istituti d'istruzione tecnica come assistente, ma a condizione che gli interessati fossero dipendenti dello Stato.

Conseguentemente, negli istituti in cui gli assistenti di cattedra sono a carico degli enti locali, detto personale è ancora qualificato come assistente, anche se è assimilato, sotto gli aspetti funzionali sopra accennati, agli insegnanti tecnico-pratici.

Si deve precisare, infine, che l'obbligo della fornitura del personale assistente non deriva alle amministrazioni locali dal decreto legislativo n. 1277 del 1948, bensì dall'articolo 144, lettera E, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio-decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Conclusivamente, poiché a chiarimento della materia sono state, a suo tempo, emanate precise istruzioni, d'intesa per altro con il Ministero dell'interno (circolari del 13 giugno 1970, n. 207 e del 9 maggio 1972, n. 156), non si ritiene che, allo stato attuale, vi siano dubbi ed incertezze tali da giustificare l'emanazione di ulteriori istruzioni.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCA FALCUCCI.

**CUMINETTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere con esattezza e precisione quali iniziative il suo dicastero intenda prendere per porre fine al marasma che regna nella posizione giuridico-amministrativa degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti dipendenti dalle amministrazioni provinciali in servizio presso gli istituti tecnici e nei licei scientifici;

per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio del personale suddetto, il quale, non vedendosi riconoscere la funzione didattica, viene assimilato arbitrariamente al personale non insegnante a tutti gli effetti sia da presidi sia da amministrazioni provinciali.

A parere dell'interrogante, la via maestra per risolvere lo stato di confusione dipendente dall'attuale situazione sarebbe

quella dell'inquadramento nei ruoli statali di tutto il personale docente degli enti locali.

In tal senso, per altro, si sono espresse più volte le categorie interessate attraverso l'Associazione nazionale insegnanti tecnici enti locali (ANITEL) (4-00705)

**RISPOSTA.** — Nel richiamare quanto già fatto presente all'interrogante in risposta ad altra analoga interrogazione (n. 4-00704), si aggiunge che questo Ministero, in tutti i casi in cui è venuto a conoscenza di situazioni di lamentato disagio, da parte degli insegnanti tecnici-pratici e degli assistenti, dipendenti dalle amministrazioni provinciali ed in servizio nelle scuole statali, ha sempre provveduto a richiamare i competenti enti locali al rispetto delle istruzioni, impartite con le circolari n. 207 e n. 156, rispettivamente del 13 giugno 1970 e del 9 maggio 1972, emanate, com'è noto, con l'assenso del Ministero dell'interno.

Quanto poi al proposto passaggio del suddetto personale dai ruoli delle amministrazioni provinciali a quelli dello Stato, la questione potrebbe trovare adeguata soluzione solo con apposita iniziativa legislativa; considerato, comunque, che l'accoglimento della proposta comporterebbe l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico del bilancio statale, non si ritiene che l'attuale fase congiunturale consenta, almeno per il momento, di promuovere una siffatta iniziativa.

Una favorevole e definitiva soluzione del problema potrebbe essere trovata, sul piano politico generale, in occasione della futura discussione in Parlamento sul disegno di legge, di recente approvato dal Consiglio dei ministri per il riassetto della scuola secondaria superiore.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCA FALCUCCI.

**D'ALESSIO, ANGELINI E BARACETTI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il giudizio del Governo in relazione alla proposta elaborata dai militari dell'aeronautica sul tema: « Il problema del corpo del commissariato delle forze armate e democratizzazione dell'amministrazione della difesa », e in particolare se si intendano

ascoltare, nella sede della Commissione difesa, gli estensori dello studio in questione per meglio approfondire i diversi aspetti del problema ordinativo e di inquadramento da essi prospettato nel contesto della riforma dell'amministrazione militare. (4-00018)

**RISPOSTA.** — Le conclusioni dello studio richiamato dagli interroganti sul tema « Il problema del corpo di commissariato delle forze armate e democratizzazione dell'amministrazione della difesa » non possono incontrare il consenso della difesa, per le considerazioni che seguono.

La profonda diversificazione dei compiti svolti dai corpi di commissariato delle tre forze armate, la peculiarità delle esigenze logistiche e la diversità di impiego esistenti in ciascuna forza armata fanno escludere che l'unificazione di tali corpi possa portare ad una maggiore funzionalità dei settori cui essi sono preposti.

La trasformazione di tali corpi in un organismo paramilitare o smilitarizzato non è attuabile, in quanto i compiti loro affidati, di natura preminentemente logistica e, perciò, strettamente connessi all'attività operativa, non possono essere svolti che da personale militare.

Inoltre, la preoccupazione che la subordinazione gerarchica dei servizi di commissariato possa inficiare la correttezza della gestione amministrativa non trova nella realtà obiettivo riscontro. Invero, tale gestione, disciplinata da apposite norme legislative e regolamentari, è soggetta a rigorosi controlli sia da parte dei servizi ispettivi dell'amministrazione della difesa e della ragioneria generale dello stato sia da parte della Corte dei conti.

Non si ritiene, infine, di poter assecondare la proposta degli interroganti per una audizione da parte della Commissione difesa degli estensori del documento, nella considerazione anche che detta audizione, che non si inquadra in alcuno degli istituti previsti dal regolamento della Camera, deroga alle procedure tradizionalmente seguite per la prospettazione di problemi, costituendo un precedente facilmente invocabile per introdurre questioni settoriali anche di scarsissimo rilievo.

*Il Ministro:* LATTANZIO.

**D'ALESSIO, ANGELINI, OTTAVIANO E BONACETTI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere più ampie notizie circa l'apporto delle forze armate nazionali e in particolare dell'esercito alla realizzazione delle gare mondiali di paracadutismo in programma a Guidonia (Roma) dal 12 al 26 settembre 1976 nonché sulla composizione della squadra italiana chiamata a partecipare ai suddetti giuochi. (4-00436)

**RISPOSTA.** — Le forze armate hanno concorso all'organizzazione del XIII campionato mondiale di paracadutismo sportivo con l'apporto di uomini, materiali e mezzi risultanti dall'allegato specchio di ripartizione.

La squadra italiana partecipante al concorso era composta da:

Gamberi Mario - capo delegazione,

Guerreschi Bruno - allenatore,

Airaghi Gaetano,

Ferro Ermanno,

Ottaviani Giulio,

Sacchetti Donato,

Veneri Leonardo,

Barsotti Donatella,

Draghi Rita,

Parisi Patrizia,

Rizzi Sandra,

Rossi Ornella,

Nogaro Enzo - Riserva.

Il Ferro, l'Ottaviani ed il Sacchetti appartengono all'esercito col grado da tenente il primo e di sergente maggiore gli altri due.

*Il Ministro:* LATTANZIO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1977

CONCORSI DELLE FORZE ARMATE PER IL XIII CAMPIONATO MONDIALE  
DI PARACADUTISMO SPORTIVO  
(Guidonia, 12 - 26 settembre 1976)

ESIGENZE	SME	SMM	SMA	CC	C.F.	P.S.
<b>PERSONALE:</b>						
Plotone trasmissioni . . . . .	(a) 1	—	—	—	—	—
Plotone pionieri . . . . .	(a) 1	—	—	—	—	—
Plotone CC per servizio d'ordine e sicurezza . . . . .	—	—	—	(f)	—	—
Banda . . . . .	—	—	Apertura	Chiusura	—	—
Ufficiale coordinatore dei concorsi . . . . .	1	—	—	—	—	—
<b>MATERIALI:</b>						
Tende 4 x 4 . . . . .	50	—	—	—	—	—
Tende 10 x 6 . . . . .	—	—	12	—	—	—
Docce campali . . . . .	2	—	—	—	—	—
<b>AUTOMEZZI (con conduttore):</b>						
Autovetture ricognizione (A.R.)	—	—	4	—	—	—
Autocarri medi (C.M.) . . . . .	—	—	2	—	—	—
Autocarri leggeri (C.L.) . . . . .	—	—	2	—	—	—
Ambulanze . . . . .	—	—	—	—	1	1
Autocisterne per kerosene . . . . .	—	—	2	—	—	—
Autobus 40 posti . . . . .	—	1	1	1	1	1
Pulmini 10 posti . . . . .	2	—	—	2	2	—
Pulmini Fiat 850 . . . . .	—	—	—	—	2	3
Cucine rotabili . . . . .	2	—	—	—	—	—
Autoradio (UHF - VHF) . . . . .	1	—	—	—	—	1
Autobotte . . . . .	1	—	—	—	—	—
<b>MEZZI AEREI:</b>						
Pattuglia acrobatica nazionale (PAN) . . . . .	—	—	Apertura	—	—	—
Elicotteri . . . . .	2 (204)	—	2 (204)	2 (205)	—	—

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1977

ESIGENZE	SME	SMM	SMA	CC	C.F.	P.S.
<b>TRASMISSIONI:</b>						
Telefoni da campo . . . . .	30	—	—	—	—	—
Apparati radio per collegamenti T.T. (portata km 5)	10	—	—	—	—	—
Centralino per collegamento telefonico in maglia . . .	1	—	—	—	—	—
Cavo telefonico . . . . . occorrente	—	—	—	—	—	—
Stazione meteo su autobus . . . . .	—	—	1	—	—	—
Gruppo elettrogeno . . . . .	1	—	—	—	—	—
<b>ARIE:</b>						
Aeroporto Guidonia per le gare . . . . .	—	—	(b)	—	—	—
Tribune . . . . .	(c) 3	—	—	—	—	—
Buca atterraggio . . . . .	—	—	(d)	—	—	—
Previsioni meteo giornaliera	—	—	P.I.M.	—	—	—
Sistemazione logistica personale in aeroporto . . . . .	—	—	(e)	—	—	—

FERRARI MARTE E NOVELLINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — considerato che:

1) l'Italia importa latte e latticini, carne e bestiame rispettivamente per 400 miliardi e per 1.400 miliardi di lire;

2) la commissione esecutiva della CEE sta invece elaborando provvedimenti tendenti a scoraggiare la produzione di tali prodotti all'interno della Comunità;

3) una delle proposte avanzate riguarda l'imposizione di una tassa di lire 3,66 per ogni litro di latte alla stalla;

4) l'Italia, per le ragioni esposte al primo punto, ha invece bisogno di incrementare la produzione di tali prodotti; — cosa il Governo intenda fare:

a) per risolvere sul piano comunitario tale problema;

b) per incoraggiare sul piano interno l'incremento della produzione di latte, latticini, carne, bestiame. (4-00209)

RISPOSTA. — La Commissione della Comunità economica europea ha presentato al Consiglio dei ministri una serie di proposte tendenti a ristabilire un equilibrio della produzione di latte, attualmente fortemente eccedentaria al punto che, nei magazzini di intervento, si trovano giacenti 1.350.000 tonnellate di polvere di latte e circa 185 mila tonnellate di burro; scorte che incidono pesantemente sul bilancio comunitario.

E, quindi, indiscutibile che occorre intervenire per riportare la produzione di latte a livelli accettabili.

Tra le proposte della commissione, le principali riguardano i premi di non commercializzazione del latte, con riduzione del capitale bovino e una tassa alla produzione.

Da parte italiana è stata presa una posizione di assoluta intransigenza sull'adozione delle misure proposte, se queste dovessero coinvolgere anche i produttori italiani.

In merito, è stata evidenziata la situazione del nostro mercato, che è deficitario di circa il 50 per cento sia di carne, sia di latte ed è stato ribadito il concetto che non è possibile ridurre ulteriormente il patrimonio bovino da latte al di sotto dei livelli raggiunti negli ultimi anni.

Di conseguenza, è stato precisato che l'Italia, pur condividendo il principio dei provvedimenti, potrebbe aderire alle proposte della commissione solo se queste venissero formulate in maniera da escludere l'allevamento e i produttori italiani.

Quanto ai provvedimenti per incoraggiare sul piano interno l'incremento della produzione della carne e del bestiame, si rammenta che il Ministero ha già adottato misure tendenti ad incrementare la produzione nazionale.

Nell'ambito di tali attività, si collocano:

la legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia, che ha comportato interventi straordinari allo scopo di consentire l'immediata salvaguardia del patrimonio zootecnico e lo incremento della produzione della carne. Tali interventi sono successivamente continuati con le provvidenze disposte dal regolamento comunitario n. 464/75 del 27 febbraio 1975, sulla istituzione di premi alla nascita di vitelli dell'importo di 56 unità di conto pari a circa 53 mila lire;

la legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia, con la quale sono stati impegnati 200 miliardi per il finanziamento di interventi urgenti nel settore zootecnico.

Il Ministero ha, inoltre, predisposto un disegno di legge, relativo al coordinamento degli interventi nel settore zootecnico che sarà quanto prima sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri.

*Il Ministro:* MARCORA.

**FORNI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza dei disagi derivanti agli operatori privati di Como dal fatto che, per mancanza di personale l'uf-

ficio del registro di Como non è in grado di registrare gli atti in un lasso di tempo ragionevole. Vengono infatti impiegati di norma 12-15 giorni per registrare atti presentati dai privati e dai notai anche con il pagamento dell'addizionale dei diritti di urgenza.

L'inconveniente è rilevante specie per gli atti di compravendita di autoveicoli. Non sono da sottovalutare i danni che subiscono sia la parte venditrice sia quella acquirente.

La prima, infatti, fino all'atto della trascrizione al pubblico registro automobilistico, si vede contestare eventuali infrazioni alle norme di circolazione commesse dall'altra parte.

La seconda — cioè l'acquirente — che ha necessità di dover circolare con l'autoveicolo acquistato, è continuo bersaglio di contravvenzioni per mancanza della carta di circolazione.

L'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare per porre fine — con l'urgenza che il caso merita — ad una situazione di estremo bisogno.

(4-01125)

**RISPOSTA.** — I molteplici ed impegnativi compiti cui devono attendere gli uffici finanziari in genere, e fra questi anche l'ufficio del registro di Como, richiederebbero certamente l'immediato adeguamento di tutti i ruoli del personale, da ritenersi attualmente insufficiente rispetto alle esigenze dei servizi da fronteggiare.

Esigenze, cioè, che sono notevolmente accresciute negli ultimi tempi in relazione ai noti esodi del personale direttivo ex combattente, ma soprattutto per le maggiori incombenze derivanti agli uffici dalle nuove norme introdotte dalla riforma tributaria.

Con legge 4 agosto 1975, n. 397, si è cercato, com'è noto, di porre riparo nel miglior modo a questa difficile situazione, ma è doveroso riconoscere che i miglioramenti di organico ottenuti non hanno puntualmente corrisposto alle ben più ampie necessità dell'Amministrazione.

Il quadro attuale potrà dunque subire sostanziali modifiche migliorative solo attraverso una più organica e razionale sistemazione del personale finanziario, da conseguirsi all'interno di una revisione profonda delle procedure e dei servizi.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1977

Frattanto, è fondata la speranza che anche la situazione locale segnalata dall'interrogante possa essere rivitalizzata in un prossimo futuro, con l'immissione in carriera del personale direttivo, di concetto ed esecutivo proveniente dai concorsi in via di espletamento.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

GARGANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se siano in corso iniziative per dotare la storica città di Gaeta (Latina) di un porto commerciale, anziché limitare la naturale predisposizione della costa solamente all'esistente porto petrolifero.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere se valutando la necessità dell'economia locale e regionale si intenda strutturare tale porto in tempi brevi intraprendendo adeguate iniziative. (4-01083)

RISPOSTA. — Il piano regolatore del porto di Gaeta prevede la costruzione di un molo sopraflutto a tre bracci radicato in località Arzano e di un molo sottoflutto in corrispondenza dell'attuale pontile petroli. Le opere realizzate consistono nella costruzione di una scogliera a protezione del primo braccio del molo sopraflutto con relativo imbonimento. È stata inclusa la spesa di un miliardo e trecento milioni per il banchinamento del primo braccio del molo sopraflutto da finanziare ai sensi della legge 6 agosto 1974, n. 366. I lavori sono in corso di esecuzione.

Da parte dell'ufficio del genio civile di Roma è in corso una variante al piano regolatore per adeguare le opere di difesa e le attrezzature portuali alle nuove esigenze conseguenti all'elevazione alla prima classe della classifica del porto di Gaeta.

Il progetto di variante è stato concepito per dare al porto di Gaeta la possibilità di soddisfare esigenze nuove e immediate, mediante la costruzione di adeguate opere portuali:

- a) terminale per *containers*;
- b) scalo per traghetti per paesi del Mediterraneo occidentale e per navi Ro-Ro;
- c) porto commerciale per piccola rinfusa.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:* LAFORGIA.

GARGANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se si intenda rafforzare l'istituzione della scuola nautica della guardia di finanza, così congeniale alla città marinara di Gaeta (Latina). (4-01084)

RISPOSTA. — Si ringrazia l'interrogante dell'attenzione che ha voluto dedicare ai servizi della guardia di finanza, pur dovendosi rilevare che allo stato attuale non è previsto alcun potenziamento ordinativo od organico della scuola nautica del corpo.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

GARGANO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della situazione in cui si trova la città di Gaeta per quanto concerne l'ospedale civile in costruzione da dieci anni e non ancora terminato;

2) quali siano i motivi di tali scorggianti lungaggini;

3) in qual modo si stia provvedendo e quando si preveda che il suddetto ospedale possa entrare in funzione.

Si chiede, ancora, di sapere se si ritenga opportuno adottare provvedimenti di emergenza per risolvere provvisoriamente il problema. (4-01090)

RISPOSTA. — Questo Ministero, di concerto con quello dei lavori pubblici, è intervenuto diverse volte a favore dell'ospedale di Gaeta, ammettendo ai benefici del contributo statale le spese ritenute necessarie al suo completamento.

Senonché, vicissitudini varie, tra cui essenzialmente la costante lievitazione dei prezzi della mano d'opera e dei materiali, hanno reso via via la disponibilità finanziaria insufficiente per l'ultimazione dell'opera di cui trattasi.

In particolare, sono stati concessi all'ospedale in questione contributi sull'importo complessivo di lire 1.500.000.000.

Attualmente, poi, non sono offerte a questa Amministrazione ulteriori possibilità di intervento a favore dell'ospedale di Gaeta, in quanto la più recente legge di finanziamento della edilizia ospedaliera (articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 1975,

n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492) ha limitato il compito del Ministero della sanità alla determinazione, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, del piano di riparto tra le regioni di lire 600 miliardi, per la concessione di contributi in conto capitale, da utilizzarsi, appunto, per il completamento degli ospedali in corso di costruzione.

La medesima legge ha anche stabilito che detto piano si sarebbe dovuto effettuare sulla scorta delle indicazioni fornite dalle regioni e avrebbe, quindi, dovuto essere approvato dal CIPE.

Tale organismo, nella seduta del 30 marzo 1976 ha approvato il citato piano di riparto, assegnando alla Regione Lazio l'aliquota di lire 50.266.656.000.

La ulteriore ripartizione di questo fondo tra i vari ospedali compete esclusivamente alla Regione Lazio, che, in occasione della elaborazione del sopracitato piano di riparto, ha segnalato, per il completamento dell'ospedale in questione, un fabbisogno di lire 1.950.000.000.

Vi è motivo di ritenere, pertanto, che la Regione Lazio, avendo incluso l'ospedale di Gaeta nel piano degli interventi da effettuarsi con lo stanziamento di cui alla legge soprarichiamata, voglia giungere al completamento del predetto nosocomio, non appena potrà disporre del fondo concesso.

*Il Ministro della sanità:* DAL FALCO.

LAMORTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nella provincia di Matera molti piccoli artigiani, con volume di affari inferiore ai 2 milioni di lire, per pura disinformazione causata dalle innovazioni intervenute in materia fiscale, hanno provveduto a versare all'ufficio IVA l'imposta fissa di 20 mila lire con qualche giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687.

Detto ritardo, assolutamente da non configurare con il tentativo di evasione, essendo comunque intervenuti i versamenti dovuti, ha comportato da parte dei competenti uffici l'applicazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, ovvero una pena pecuniaria nella misura massima prevista, pari

a quattro volte l'imposta dovuta.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare, sottolineando l'opportunità di una deroga alle disposizioni vigenti, in considerazione delle precarie condizioni economiche dei soggetti interessati e tenuto conto dello stato di agitazione esistente nella categoria degli artigiani materni. (4-01336)

RISPOSTA. — La situazione segnalata è simile ad altre verificatesi in circoscrizioni territoriali diverse, ma l'amministrazione simile ad altre verificazioni in circoscrizione non ha alcuna possibilità di intervenire per modificare in via amministrativa una precisa disposizione di legge.

Le norme vigenti non consentono infatti di poter derogare dalla irrogazione delle sanzioni anche nelle ipotesi configurate, giacché l'inosservanza dei termini rigorosamente stabiliti dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni IVA costituisce previsione espressamente ed appositamente ricadente sotto la disciplina dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

MASTELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se corrispondano al vero le notizie dell'acquisto da parte della Comunità di 500 e 600 mila quintali di tabacco da paesi terzi.

Considerato che se le notizie fossero reali vi sarebbe un grave danno per il settore tabacchicolo italiano, essendo giacenti nei magazzini di trasformazione circa 120 mila quintali di prodotto invenduto, quali passi intenda compiere presso la Comunità per difendere questa produzione tabacchicola italiana e se ritenga d'intervenire affinché il rilascio delle licenze d'importazione da parte della Comunità dai paesi terzi, sia subordinato al prioritario assorbimento del prodotto italiano. (4-01316)

RISPOSTA. — In conformità dell'offerta presentata nell'aprile 1976 dalla Comunità economica europea nel quadro « Negoziati multilaterali Gatt-Prodotti tropicali » - il Consiglio della CEE ha deciso di inserire nel sistema preferenze generalizzate a favore dei soli paesi in via di sviluppo, per l'anno 1977, l'apertura di un contingente di

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1977

60 mila tonnellate di tabacchi greggi, del tipo *Virginia Bright*, da importare nella Comunità a dazio sospeso del 7 per cento.

Tale contingente è stato ripartito tra gli Stati membri in base a quanto stabilito dal consiglio, tenendo conto in particolare delle correnti di scambio esistenti in quel settore. Tuttavia, il consiglio, sensibilizzato dalla delegazione italiana, ha accolto le richieste della delegazione stessa, prevedendo ulteriori misure di sostegno e salvaguardia in favore della nostra tabacchicoltura. Si ritiene che le misure previste (restituzioni all'esportazione, aumenti dei prezzi e dei premi, nonché clausole di salvaguardia) siano sufficienti a controbilanciare gli effetti della predetta concorrenza.

Si fa presente che negli ultimi anni, nonostante l'aumento notevole della produzione, specie della varietà *Bright*, e l'esistenza di analoghi contingenti tariffari, sempre in favore dei paesi in via di sviluppo, il *Bright* italiano è stato collocato interamente sia sul mercato interno sia su quello estero. Ad esempio, tutta la produzione di *Bright* italiano del raccolto 1975, pari a 141 mila quintali, è già stata completamente esitata.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

MASTELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

a) la tabacchicoltura rappresenta la più grossa parte del reddito agricolo della provincia di Benevento ed in larga misura anche in quella di Avellino, e che la varietà *Beneventano* per la esiguità di zone irrigue è largamente coltivata per le notevoli possibilità di svilupparsi soprattutto nelle zone asciutte;

b) è stata sperimentata dalla LA. SANNITA, società per azioni, del gruppo FINAM la varietà *Paraguay* che nelle zone a vocazione tipica del Beneventano ha dato risultati agronomicamente ed economicamente validi e che quindi stante la pesantezza di mercato del Beneventano, potrebbe sostituire la coltura;

c) la Comunità europea è fermamente decisa alla conversione varietale del *Beneventano*, ma che il *Paraguay* non può allo stato beneficiare dell'intervento, non essen-

do stato fissato dalla Comunità stessa il prezzo dell'intervento derivato:

quali passi e quali pressioni intenda compiere per far stabilire in sede comunitaria il prezzo d'intervento derivato del *Paraguay* in modo da consentire già nella prossima campagna 1977 l'avvio dell'auspicata conversione colturale del *Beneventano*.  
(4-01317)

RISPOSTA. — Questo Ministero sta facendo ogni possibile pressione sui competenti organi comunitari, al fine di ottenere che, per la varietà di tabacco *Paraguay* di raccolto 1977, venga fissato anche il prezzo d'intervento per il prodotto in colli, parallelamente a quello in foglia, già stabilito per ogni raccolto. Le difficoltà che si incontrano per una decisione in tal senso dipendono dal fatto che la produzione italiana di tabacco *Paraguay* è, per il momento, assai limitata. La Commissione vorrebbe rinviare la determinazione del prezzo di intervento in colli ad un momento successivo e cioè a quando sarà stata attuata, in maniera più spinta, la riconversione della varietà *Beneventano* con il *Paraguay* che, da esperimenti fatti, sta dando positivi risultati.

A tal fine, l'esecutivo comunitario ha posto allo studio un piano di aiuti a favore dei produttori di *Beneventano* che intendano sostituire la coltura della varietà tradizionale con altre varietà, tra le quali, appunto, il *Paraguay*.

Il relativo progetto sarà anche sostenuto dall'amministrazione dei monopoli di Stato, che si è dichiarata disponibile per acquistare la produzione proveniente dalla predetta riconversione colturale.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi non venga a tutt'oggi disposto il pagamento dell'aumento di lire 11 mila a decorrere dal 1° luglio 1976 a favore del personale ausiliario della scuola cui dovrà aggiungersi altro aumento di lire 12 mila, pagabile dal 1° luglio 1977, atteso il fatto che il predetto aumento è stato già versato al corpo dei docenti in forza dell'articolo 3 del nuovo stato giuridico, che prevede la ristrutturazione dei ruoli e la modifica dei parametri: e come possa giu-

stificarsi questa distinzione di natura classista nell'ambito del personale della scuola, tanto più immotivata per le accresciute necessità della vita e la progressiva perdita di potere di acquisto della moneta.

(4-01232)

**RISPOSTA.** — Con circolare telegrafica del 21 dicembre 1976, questo Ministero ha impartito precise istruzioni agli uffici scolastici dipendenti perché predisponessero gli atti necessari per la corresponsione al personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica dell'aumento di lire 11 mila mensili dal 1° luglio 1976, elevate a lire 23 mila mensili con effetto dal 1° luglio 1977.

Con la stessa circolare si precisava che il pagamento agli interessati della somma già maturata avrebbe potuto essere disposto non appena fosse stata pubblicata la legge relativa alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica, con il quale gli aumenti in questione erano stati approvati.

Poiché al finanziamento di tali oneri è stato provveduto con la legge del 18 dicembre 1976, n. 856, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1976, n. 345, non sussistono, allo stato attuale, ulteriori ostacoli alla corresponsione degli aumenti di cui trattasi.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCA FALCUCCI.

MILANO DE PAOLI VANDA, TESSARI GIANGIACOMO, PALOPOLI, MARZANO, BERNINI, LAVEZZO, PELLICANI E BRANCIFORTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Belluno, composta da 69 comuni raggruppati in comunità montane, è territorio fortemente depresso sotto il profilo socio-economico;

l'elevato tasso di emigrazione, l'invecchiamento della popolazione, l'alta incidenza delle malattie sociali (silicosi, malattie mentali, alcolismo, ecc.), il carente o squilibrato sviluppo economico, hanno provocato una flessione in negativo dell'indice di popolazione residente;

la crisi dell'economia agricola, lo spopolamento della montagna, lo sfrutta-

mento disordinato delle risorse idriche hanno provocato e provocano ingenti danni anche sotto il profilo dell'assetto idrogeologico della provincia e che in questa situazione la funzione degli enti locali (comuni e comunità) è, oltre che di sviluppo, di elementare difesa del suolo e del territorio — se sia a conoscenza del fatto che:

1) l'intendenza di finanza locale ha eseguito il conguaglio per gli anni 1972-1975 relativamente alle entrate tributarie IGE sulla base del censimento della popolazione al 1971 (le cifre erogate erano riferite al censimento 1951);

2) tale provvedimento impegna 54 comuni su 69 della provincia alla restituzione di somme rilevanti, a causa del decremento di popolazione per i motivi sopra accennati;

3) detti comuni, di modeste dimensioni, si troveranno di fatto impossibilitati a provvedere anche ai loro compiti istituzionali, aggravando in tal modo lo squilibrio del territorio, la emigrazione ed il suo spopolamento; e se il ministro creda opportuno esaminare il problema per ogni opportuna soluzione. (4-01216)

**RISPOSTA.** — Il delicato problema ha già formato oggetto di serio approfondimento da parte dell'amministrazione, conclusosi con l'adozione di una recente determinazione la quale considera con obiettiva adeguatezza le situazioni disegnate dalla interrogazione, in giusta contemperanza con le opposte esigenze di altre amministrazioni locali aventi diritto, allo stesso titolo, a percepire quote di conguaglio.

Un rapido accenno alle vicende che hanno preceduto la emanazione dell'anzidetta direttiva ministeriale può riuscire forse utile per meglio comprendere il significato di quella soluzione.

Punto di riferimento è certamente la norma con la quale si dispone che fino a tutto il 1972 a comuni e province vanno attribuite quote di compartecipazione al provento netto dell'IGE. In relazione a tale norma, ed in base inoltre alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, che prevedono per il quinquennio 1973-1977 l'attribuzione di entrate sostitutive ai suddetti enti mediante applicazione di un particolare meccanismo di computo delle somme dovute, a comuni

e province sono stati corrisposti acconti consistenti sulle quote di compartecipazione di rispettiva spettanza, stabilite per altro provvisoriamente soprattutto allo scopo di non far mancare questa importante fonte di finanziamento alla massa degli enti, che ne segnalava la necessità sotto la spinta di impegni indifferibili di gestione. Gli acconti erogati furono così determinati nella misura del 95 per cento degli importi momentaneamente stabiliti, per i quali, data l'urgenza di provvedere, vennero tenute a calcolo le risultanze del censimento demografico del 15 ottobre 1961, anziché i dati relativi al rilevamento della popolazione ottenuto dal censimento del 24 ottobre 1971. Per effetto di tale stato di cose, e della connessa considerazione che nel decennio intercorrente tra i due censimenti in molti comuni si era verificata una consistente riduzione della popolazione residente, è risultato che in sede di attribuzione definitiva delle quote di compartecipazione, gli importi spettanti ai suddetti comuni figurano in diversi casi notevolmente inferiori alle quote devolute a titolo di acconto. Conseguenziale è stata quindi la condotta dell'amministrazione con le direttive emanate per il recupero di tutte quelle somme che risultavano attribuite in eccedenza agli importi dovuti.

È tuttavia da avvertire che il Governo, pur avendo di fronte questo quadro, ha ritenuto di non poter sottovalutare la situazione che di fatto sarebbe seguita ad una rigorosa adesione alla indicata determinazione. Ciò soprattutto in base alla consapevolezza che il recupero in tempi ristretti delle differenze esorbitanti le quote di spettanza avrebbe provocato serie difficoltà per diversi enti e problemi irrisolvibili di gestione, a fronte di compiti istituzionali non differibili e di impegni finanziari già esistenti, inerenti a mutui a ripiano di bilanci o per opere pubbliche.

Di qui la ravvisata necessità di una realistica valutazione del problema venutosi a creare a seguito della liquidazione definitiva delle quote di compartecipazione sopra citate, in uno sforzo di ricerca idoneo ad evitare i rischi sopra delineati, ma al tempo stesso attento verso le esigenze di tutti quei comuni che hanno diritto a percepire sensibili differenze a titolo di conguaglio: non v'è dubbio, infatti, che il problema di come soddisfare gli enti creditori delle loro spettanze si presenta in termini non meno pressanti di quelli esi-

stenti nei confronti dei comuni debitori. La soluzione adottata recentemente dall'amministrazione sembra dunque rispondere positivamente a queste due esigenze. Vi provvede la circolare ministeriale dell'8 ottobre 1976, n. 2/4556, inviata a tutte le intendenze di finanza interessate, con la quale viene suggerito di non procedere a recuperi immediati delle differenze risultate a debito dei comuni, bensì di concordare con le amministrazioni locali il recupero delle maggiori somme loro attribuite, secondo un piano di ammortamento che, tenendo conto della situazione economico finanziaria di ciascun comune, preveda il dilazionamento del debito entro un congruo periodo di tempo e senza corresponsione di interessi. Inoltre sono stati altresì disposti consistenti accreditamenti di somme, allo scopo di porre le intendenze di finanza in grado di fronteggiare nel miglior modo possibile anche la situazione dei comuni creditori.

Si è in definitiva messo in moto un meccanismo che assicura maggiore tempestività al pagamento dei saldi sulle quote di compartecipazione, in favore degli enti creditori, e soprattutto che evita di aggravare lo stato di dissesto dei comuni debitori, nei cui confronti il recupero da effettuare in unica soluzione avrebbe certamente avuto pesanti conseguenze, incidendo gravemente sulle somme sostitutive ad essi dovute ai sensi delle norme del ricordato decreto presidenziale n. 638.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

*MORA. — Al Ministero della difesa. —* Per conoscere — premesso che le direzioni dei commissariati militari di Firenze e Torino nei loro recenti bandi d'asta (novembre 1976) per l'approvvigionamento di formaggi da raspa hanno escluso il parmigiano-reggiano e il grana padano — quali siano stati i motivi che hanno portato alla esclusione aprioristica del parmigiano-reggiano e del grana padano, posto che non è escluso che alle aste siano offerti lotti di forme di parmigiano-reggiano e grana padano a prezzi perfettamente competitivi con gli altri formaggi duri da raspa (pecorino romano, sardo, canestrati, eccetera) e segnatamente « reggianito »;

certo è che tale esclusione, da un lato è mortificante per i produttori di parmi-

giano-reggiano e grana padano, che non hanno avuto alcuna responsabilità nella recente vicenda della lievitazione artificiosa dei prezzi dei predetti formaggi e dall'altro è contraria alla linea politica del Governo che come è noto è impegnato a contenere il già ingentissimo deficit relativo all'import delle derrate zoo-casearie.

(4-01241)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha dovuto con rammarico constatare che ben 13 gare in questi ultimi tempi esperite per l'approvvigionamento del formaggio parmigiano-reggiano sono andate deserte perché, a causa (come tutto lascerebbe ritenere) di manovre speculative, sono stati offerti prezzi oscillanti fra 7.140 e 7.200 lire il chilogrammo per prodotti ceduti dall'AIMA a circa 3 mila lire. È prossimo l'esperimento di un'altra gara con scheda segreta per l'approvvigionamento di quintali 5 mila di grana padano e parmigiano, ma la fornitura sarà aggiudicata solo se i prezzi offerti saranno ritenuti congrui.

In tale situazione è apparso opportuno avviare anche un'indagine di mercato, tuttora in corso, per valutare le possibilità di sostituire il formaggio grana con altri tipi di formaggio da raspa, esclusi quelli esteri anche se già introdotti in Italia con normali permessi di importazione.

*Il Ministro:* LATTANZIO.

PERANTUONO E D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) se le promozioni ai gradi superiori dei militari di leva siano ancora subordinate a valutazione esclusivamente politica che, come in passato, discriminano aprioristicamente appartenenti e simpatizzanti di partiti politici di sinistra;

2) nel caso specifico, le ragioni per cui, con provvedimento non motivato, sia stata respinta la proposta di promozione di Rinnovatore Francesco, militare di leva addetto alla sezione amministrativa della capitaneria di porto di Molfetta (Bari), nonostante la valutazione positiva e la proposta di avanzamento fatte dai comandanti competenti;

3) se ritenga di dover esprimere un parere sul predetto provvedimento immoti-

vato ed assumere — nel caso — provvedimenti correttivi di competenza. (4-01333)

RISPOSTA. — Per la promozione dei militari di leva le commissioni di avanzamento valutano esclusivamente, in osservanza del dettato dell'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, i requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura dei candidati nonché il loro rendimento in servizio.

Nei confronti del sottocapo nocchiere di porto Rinnovatore Francesco, la commissione di avanzamento ha espresso giudizio di inidoneità unicamente a causa degli sfavorevoli precedenti disciplinari e di servizio.

*Il Ministro:* LATTANZIO.

PISICCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della grave situazione in cui si trovano i dipendenti non docenti delle università inquadrati ai sensi della legge n. 775, articolo 25 del 28 ottobre 1970;

2) se risulti che per perfezionare le relative pratiche il Ministero ha dovuto far ricorso a tutte le università per chiedere del personale, il quale periodicamente viene chiamato in missione e che malgrado ciò, a distanza di sei anni, solo poche centinaia di pratiche sono state definite.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali concrete ed urgenti iniziative s'intendano prendere per sistemare le posizioni di tutti questi lavoratori ai fini del loro inquadramento in modo da metterli in condizione di poter ottenere i relativi benefici rivenienti dalla progressione di carriera. (4-00942)

RISPOSTA. — L'inquadramento del personale non docente delle università ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 775, del 1970 consta, come l'interrogante sa, di due fasi ben distinte: una prima, nella quale gli aventi diritto sono collocati nelle varie qualifiche di diurnisti; questa fase che ha comportato l'esame da parte del Ministero di circa 11 mila domande, è stata completamente portata a termine e i relativi provvedimenti

sono stati tutti ammessi al visto di registrazione da parte degli organi di controllo.

Dopo tre anni dal collocamento nelle rispettive qualifiche di diurnista (ridotti a 1 anno per appartenenti a categorie privilegiate) ha inizio la seconda fase: gli aventi diritto, a seguito di apposita domanda e di idonea documentazione, vengono inquadrati nei rispettivi ruoli organici in soprannumero.

In particolare, avuto riguardo a questa fase, alla data del 31 dicembre 1976, la situazione è la seguente:

domande pervenute: 7.200;

provvedimenti già ammessi a registrazione 2.279;

provvedimenti in corso di registrazione 3.033;

domande residue in corso di istruttoria 1.888.

Si è trattato di lavoro di rilevante dimensione che ha comportato l'esame di circa 20 mila domande con relativa documentazione e l'emissione di altrettanti provvedimenti per il quale si è dovuto ricorrere anche alla collaborazione di dipendenti dei vari atenei e che, comunque, è in via di rapida conclusione come è agevole rilevare da dati sopra esposti.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCA FALCUCCI.

**PISICCHIO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

1) con la legge 25 novembre 1971, n. 1042 è stato assegnato alle università un certo numero di posti di incaricati a tempo indeterminato per alcune qualifiche, e che ai sensi del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 202 e successive modificazioni ed integrazioni, gli incaricati dopo tre anni di lodevole ed ininterrotto servizio hanno diritto all'inquadramento nel ruolo organico in soprannumero;

2) è previsto, contestualmente, in virtù del quinto comma dell'articolo 1 della citata legge n. 1042 del 1971, il graduale riassortimento degli incarichi attraverso gli

ampliamenti degli organici, con le modalità dettate dall'articolo 8 della legge n. 766 del 1973 e mediante concorsi per titoli nel limite del 50 per cento dei posti recati in aumento nelle qualifiche iniziali;

se si ritenga di disporre, con una certa urgenza, l'effettuazione degli anzidetti concorsi al fine di ridurre il più possibile il periodo di lavoro precario e non utile agli effetti della carriera. (4-01514)

**RISPOSTA.** — I concorsi per titoli riservati al personale incaricato a tempo indeterminato ai sensi della legge 25 novembre 1971, sono stati banditi e si trovano in fase avanzata di espletamento per le seguenti carriere: direttiva, amministrativa, direttiva bibliotecari, concetto bibliotecari, direttiva di ragioneria.

I bandi di concorsi relativi alle carriere di ingegnere, concetto di ragioneria, concetto amministrativa ed esecutiva amministrativa sono stati pubblicati recentemente nel *Bollettino ufficiale* di questo Ministero. I termini per la presentazione delle domande avrà scadenza entro il mese di febbraio.

Per il personale dei ruoli tecnici si stanno predisponendo i relativi bandi, che verranno trasmessi con la massima urgenza agli organi di controllo per la registrazione.

Si assicura l'interrogante che le commissioni d'esame sono già state sensibilizzate perché portino a compimento i lavori nel minor tempo possibile.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCA FALCUCCI.

**PUCCI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le preoccupazioni espresse oggi in un quotidiano circa l'assoggettamento all'anticipo di imposta previsto per i lavoratori autonomi anche per i lavoratori subordinati percettori di altri redditi.

Se ritenga che una tale ipotesi rappresenterebbe, oltre che un nonsenso dal punto di vista perequativo, anche una pesante complicazione formalistica con notevole appesantimento del già complesso lavoro burocratico. (4-01213)

**RISPOSTA.** — È fondata la notizia di stampa cui si allude.

Recentemente il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi, nel quale è previsto che l'acconto d'imposta ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, nella misura e nei tempi indicati espressamente dalla norma, è dovuto indistintamente da tutti i percettori di redditi tassabili, ad esclusione dei soli redditi da lavoro dipendente. Saranno pertanto tenuti al suddetto adempimento anche i lavoratori subordinati per i redditi di diversa natura da essi posseduti, e ciò in base al principio equitativo secondo il quale a redditi della stessa natura non può farsi corrispondere un trattamento tributario differenziato.

Un diverso orientamento legislativo appare difficilmente giustificabile, per motivi di perequazione fiscale e per esigenze di coerenza con le direttive fissate dalla stessa legge di delega per la riforma del sistema impositivo.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

PUCCIARINI, FAENZI, SCARAMUCCI, GUAITINI, ALBA E DE PETRO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi in virtù dei quali il progetto che prevede la riforma statutaria del Centro sperimentale di cinematografia, benché messo a punto da una apposita commissione di studio nel marzo 1975 e convalidato da un parere favorevole espresso dalla commissione centrale per la cinematografia nell'ottobre dello stesso anno, a tutt'oggi, non sia stato ancora tradotto in decreto presidenziale, aggravando lo stato di precarietà in cui versa il centro medesimo.

Si chiede, inoltre, al ministro, se ormai, in prossimità della riapertura del Centro sperimentale, annunciata per il prossimo mese, egli ritenga proponibile che abbia inizio l'attività di una istituzione culturale ancora soggetta a regime commissariale, priva dei normali organi direttivi e per giunta sprovvista sia di docenti e di animatori, sia di criteri orientativi ben definiti. (4-01028)

**RISPOSTA.** — Il procedimento di approvazione del nuovo statuto del Centro sperimentale di cinematografia, che consentirà all'ente quella ripresa didattica, da più parti auspicata, per una migliore e più com-

pleta formazione professionale degli allievi, non si è ancora concluso in quanto il Ministero del tesoro, nell'esprimere il prescritto parere di competenza, ha formulato talune osservazioni concernenti, tra l'altro, l'applicazione dei meccanismi di controllo previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'ente ha conseguentemente provveduto a deliberare le necessarie modifiche al predetto statuto, che è stato restituito al Ministero del tesoro per il successivo inoltro al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Per quanto concerne, infine, l'inizio dell'attività didattica, si fa presente che l'istituto, nell'esercizio dei poteri derivanti dall'autonomia riconosciutagli dall'ordinamento giuridico, ha emanato nei mesi scorsi un bando di concorso e che i relativi esami sono già stati espletati; conseguentemente appare logico che i corsi di formazione abbiano inizio, pur perdurando la gestione commissariale, in quanto sia la predetta legge n. 70 del 1975, sia la legge 10 maggio 1976, n. 344 consentono il conferimento degli incarichi professionali al personale docente.

*Il Ministro:* ANTONIOZZI.

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere la decisione adottata dalla commissione presso l'ispettorato dell'istruzione artistica in merito al ricorso prodotto dal professor Salvi Eduardo, da Salerno, avverso la mancata nomina all'insegnamento, con incarico a tempo indeterminato, a partire dall'anno scolastico 1973-74, di foggatura e modellazione presso l'istituto statale di Rionero in Vulture (Potenza).

Al Salvi, primo in graduatoria, è stato preferito un candidato che lo seguiva, senza un evidente e plausibile motivo. Il ricorso è stato proposto il 6 giugno 1974 alla commissione centrale dei ricorsi.

(4-01285)

**RISPOSTA.** — Malgrado il ricorso prodotto non per via gerarchica, come previsto dall'ordinanza ministeriale 17 aprile 1973, e con notevole ritardo, giustificato dall'interessato con la tardiva conoscenza del provvedimento lesivo dei propri interessi; questo Ministero ha chiesto al preside dell'istituto gli opportuni chiarimenti e le relative controdeduzioni sui motivi di

fatto e di diritto. In seguito alle suddette controdeduzioni, si è provveduto a disporre la riammissione in termini del ricorso, che sarà discusso, pertanto, al più presto, nella prima riunione utile della apposita commissione centrale.

*Il Sottosegretario di Stato:* DEL RIO.

SAVINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per sopperire alle esigenze dei produttori agricoli della provincia di Brescia ai fini della ricostituzione delle scorte cerealico-foragere, indispensabili al mantenimento del patrimonio zootecnico, gravemente compromesso a seguito del decorso eccezionalmente siccitoso dei mesi di maggio, giugno e prima quindicina di luglio e, nella fattispecie, anche per i danni provocati alle colture olivicole della provincia, gravemente colpite in fase di mignolatura.

Gli eventi calamitosi derivanti dal decorso stagionale sono stati ulteriormente aggravati dal verificarsi di precipitazioni grandinifere, che hanno colpito alcune zone della provincia, già duramente provate.

L'estensione del danno è tale da investire l'intera provincia di Brescia e in questo senso è indispensabile l'emanazione di un decreto di riconoscimento di delimitazione territoriale tale da consentire l'applicazione degli articoli 5 e 7 della legge n. 364 del 1970, disponendo gli opportuni stanziamenti, affinché possano essere concessi prestiti a tasso agevolato con la sola restituzione del 60 per cento, per un importo che si presume possa raggiungere approssimativamente i 20 miliardi di lire. (4-00165)

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero, per sovvenire alla grave penuria di foraggi determinata dall'andamento siccitoso verificatosi nella primavera-estate del 1976, ha chiesto e ottenuto, in sede comunitaria, adeguate misure intese ad evitare massicce esportazioni di tali prodotti. In particolare, è stata prevista la riscossione di una tassa all'esportazione di foraggi verdi, essiccati e nonché di paglia. Inoltre, sono stati messi a disposizione dell'AIMA, da parte dell'organismo di intervento tedesco, 100 mila tonnellate di cereali foraggeri (80 mila tonnellate di orzo

e 20 mila tonnellate di grano tenero non panificabile) che saranno quanto prima messi in vendita dalla stessa azienda di Stato, al fine di sopperire alle esigenze degli allevatori, compresi quelli della provincia di Brescia.

In sede nazionale, poi, su iniziativa di questo Ministero, è intervenuto un accordo tra gli operatori del commercio e dell'industria, da una parte, e gli agricoltori, dall'altra, in base al quale è stato assicurato l'approvvigionamento, a prezzi predefiniti e stabili, di cereali per l'alimentazione del bestiame.

Per quanto concerne l'applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, a favore delle aziende agricole della provincia di Brescia danneggiate dalle avversità atmosferiche susseguitesesi nel corso del 1976, si assicura che se e non appena perverranno proposte da parte della regione Lombardia ai sensi dell'articolo 13 - lettera c) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in ordine agli interventi ritenuti attuabili, questo Ministero provvederà senza indugio alla emanazione del decreto di riconoscimento della eccezionalità delle avversità atmosferiche medesime ed alla eventuale delimitazione delle zone agricole colpite, ai fini della concessione delle provvidenze consentite, in relazione alla natura e all'entità dei danni, dalla citata legge.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

SAVOLDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscerne l'orientamento in ordine alla proposta da più parti avanzata per l'istituzione di una sezione di liceo linguistico statale, presso il liceo scientifico A. Calini di Brescia, con un indirizzo didattico basato sugli orari e sui programmi di insegnamento approvati con decreto del ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 1973.

La richiesta trova fondamento nella consapevolezza del ruolo determinante che la conoscenza delle lingue straniere va assumendo in relazione alle esigenze della società attuale ed alla necessità di porre fine all'intollerabile aggravio finanziario cui devono sottostare i giovani studenti che, intendendo intraprendere studi linguistici, non possono che accedere ai licei linguistici non statali. (4-01393)

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza della proposta avanzata dal collegio dei docenti del liceo scientifico Calini di Brescia ed intesa ad istituire, in via sperimentale, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, una sezione di liceo linguistico, con un indirizzo didattico basato sui programmi e gli orari d'insegnamento approvati per i licei linguistici legalmente riconosciuti.

Si fa presente, tuttavia, che il comitato tecnico per la sperimentazione, al cui esame l'iniziativa è stata sottoposta, non ha ravvisato nella proposta elementi innovativi degli ordinamenti e delle strutture, di cui attualmente il liceo dispone. I procedimenti metodologici proposti non prevedevano, tra l'altro, alcuna variazione nella somma globale delle ore di insegnamento stabilite dai programmi, per cui l'eventuale accoglimento della proposta avrebbe dato vita in sostanza più ad un nuovo istituto, che ad una effettiva efficace sperimentazione.

Si confida, ad ogni modo, che la questione, se diversamente impostata, possa trovare favorevole accoglimento per il futuro.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCA FALCUCCI.

SERVADEI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — atteso che:

1) il reclutamento e la selezione degli allievi ufficiali di complemento (AUC) per l'esercito avviene ancora con l'adozione degli stessi metodi usati nel 1961, data di nascita della batteria di reattivi INP 61;

2) il metodo in vigore da anni presso l'esercito francese offre la possibilità:

a) di avere a disposizione elementi estremamente validi e preparati;

b) di raggiungere livelli ottimali per quanto concerne l'assolvimento dei compiti e l'apprendimento delle tecniche in continua evoluzione;

c) di ottenere un notevole risparmio di danaro con conseguente vantaggio per le casse dello Stato —

quali iniziative intenda adottare in ordine al problema segnalato che si pone come uno dei motivi di principale interes-

se per il rinnovamento ed il miglioramento delle forze armate nel nostro paese.

(4-01383)

RISPOSTA. — La selezione fisio-psico-attitudinale per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento viene effettuata utilizzando *tests* approntati dal nucleo interforze di psicologia applicati in collaborazione con l'Istituto nazionale di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche.

In particolare, si chiarisce che i metodi in vigore non sono ancora quelli del 1961, in quanto tra la fine del 1975 e l'inizio del 1976 sono stati mutati sia i criteri di reclutamento sia le batterie di *tests* adottando, per questi ultimi, il reattivo NPA 75, che comprende anche valutazioni caratteriologiche assenti nel modello INP 61.

Nella materia trovano, pertanto, già applicazione criteri aggiornati, improntati alle più moderne tecniche selettive.

*Il Ministro:* LATTANZIO.

SILVESTRI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali informazioni e dati risultino al Governo circa i lutti e i danni provocati dal grave nubifragio che ha investito le Marche nei giorni 20 e 21 agosto 1976.

In particolare l'interrogante chiede di essere informato sulle iniziative che il Governo andrà ad assumere per far fronte immediatamente ai guasti provocati dal fortunale, dagli ampi allagamenti susseguenti lo straripamento di diversi fiumi e torrenti.

L'interrogante confida in appropriati e tempestivi interventi del Governo, riferiti soprattutto ai danni provocati nelle campagne. (4-00371)

RISPOSTA. — Come è noto, gli accertamenti in merito alla natura ed entità dei danni causati al settore agricolo dalle avversità atmosferiche vengono eseguiti dai competenti organi tecnici locali e precisamente dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono organi delle Regioni.

È altresì noto che, ai sensi dell'articolo 13 — lettera c) — del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972, sono stati delegati alle Regioni, fra l'altro,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1977

gli adempimenti previsti dal fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale e alla concessione, liquidazione alla legge 25 maggio 1970, n. 364. Ciò significa che il Ministero non può emettere i provvedimenti amministrativi di sua competenza per la concessione delle anzidette provvidenze legislative alle aziende agricole danneggiate, se prima non gli siano pervenute proposte in merito da parte dei competenti organi regionali.

Ciò premesso, si fa presente che questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Marche, ha emesso il decreto 4 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1976, n. 330, con il quale è stato disconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche indicate per ciascuna delle province delle Marche, comprese quelle segnalate, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie, previste dall'articolo 7, e delle provvidenze contributive per il ripristino delle strade interpoderali, previste dall'articolo 4 - secondo comma - della citata legge n. 364 del 1970.

Con lo stesso decreto è stato inoltre riconosciuto il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche indicate a fianco di ciascuna delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro, comprese quelle segnalate e sono state delimitate le zone agrarie delle province medesime, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge, specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi.

Nella circostanza, il Ministero dell'interno ha assegnato, per l'attuazione degli interventi straordinari di prima assistenza, tramite gli ECA, in favore delle famiglie bisognose colpite, le somme di lire 100 milioni a ciascuna delle prefetture di Ancona e Pesaro, di lire 70 milioni alla prefettura di Ascoli Piceno, e di lire 50 milioni alla prefettura di Macerata.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* MARCORÀ.

**SPOSETTI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponda a verità che in alcuni istituti di credito della regione marchigiana sono state riscontrate irregolarità: Banca popolare di Sarnano e Cassa rurale e artigiana di Recanati (Macerata), solo recentemente e se ritenga di sollecitare la Banca d'Italia a rendere più frequenti le visite ispettive presso gli istituti di credito stessi, al fine di tranquillizzare l'opinione pubblica e i depositanti. (4-00393)

**RISPOSTA.** — La Banca d'Italia, interessata nella sua qualità di organo vigilante sulle aziende di credito, ha premesso che le ispezioni presso le aziende stesse vengono effettuate sulla base di programmi ispettivi pluriennali, predisposti dall'istituto e continuamente aggiornati alla luce di ogni utile notizia acquisita nell'esercizio delle sue funzioni. Appunto nel corso di tali ispezioni, rispettivamente dal 31 gennaio al 23 marzo 1975 presso la Banca popolare di Sarnano e dal 7 giugno al 15 luglio 1976 presso la Cassa rurale ed artigiana di Recanati, sono emerse irregolarità che hanno indotto la Banca d'Italia ad avviare nei confronti delle due aziende la procedura sanzionatoria amministrativa prevista dall'articolo 90 del regio decreto-legge n. 375 del 1936, nonché ad applicare le ulteriori incombenze previste dalle vigenti norme.

Per quanto riguarda, in particolare, la Cassa rurale ed artigiana di Recanati, si rammenta che, con decreto del ministro del tesoro in data 25 agosto 1976, l'azienda medesima è stata posta in gestione commissariale.

Quanto alla Banca popolare di Sarnano, l'assemblea straordinaria dei soci ne ha deliberato la fusione per incorporazione da parte della Banca popolare della provincia di Ancona. Il relativo atto pubblico è stato stipulato in data 1° ottobre 1976.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAZZARRINO.

**TERRANOVA e MICELI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se:

sia vero che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha in corso di programmazione o progettazione il trasferimento della stazione ferroviaria di Trapani, attualmente ubicata in una zona centrale della città, in altra località in dire-

zione di Paceco, in una zona comodamente accessibile;

ritenga opportuno di assumere tutte le iniziative convenienti per accelerare la realizzazione del suddetto programma oppure di dare inizio o impulso allo stesso, tenuto conto che la disponibilità dell'area resa libera in seguito allo spostamento della stazione, consentirebbe il reperimento di cospicui fondi praticamente sufficienti a compensare la spesa occorrente per i lavori.

(4-01242)

RISPOSTA. — Lo spostamento della stazione di Trapani non è imposto da esigenze dell'esercizio ferroviario, ma è legato ad orientamenti locali di carattere urbanistico, per cui non sono le ferrovie dello Stato a dover assumere al riguardo iniziative in materia di progettazione, prima, e di attuazione, poi, del provvedimento di che trattasi. A ciò aggiungasi che nell'ambito cittadino sussistono pareri discordi su detto spostamento in quanto si paventano aggravii per gli utenti delle ferrovie, conseguenti all'allontanamento della stazione stessa dal centro urbano.

Circa l'ipotesi dell'autofinanziamento, derivante dalla vendita delle aree ferroviarie da abbandonare, per la eventuale costruzione della nuova stazione di Trapani in sede diversa, sussistono non poche perplessità, in quanto ben difficilmente la somma che si ricaverebbe dalla vendita delle aree attualmente utilizzate coprirebbe le spese necessarie alla realizzazione della nuova stazione in altra sede.

Infatti, a causa dei costi delle opere ferroviarie, attualmente assai elevati, la spesa necessaria per la costruzione di una nuova stazione, di potenzialità almeno pari a quella esistente, è valutabile nell'ordine di 15 miliardi di lire.

Ciò premesso, ove il comune di Trapani considerasse il provvedimento comunque indispensabile per la città, impegnandosi a sostenere a suo tempo la spesa di attuazione nella parte eccedente il ricavato dalla vendita delle aree ferroviarie da abbandonare, l'Azienda delle ferrovie dello Stato è disponibile ad esaminare i progetti che le venissero sottoposti al fine di stabilire la accoglibilità, in linea tecnica e d'esercizio, del proposto trasferimento della stazione in argomento.

*Il Ministro:* RUFFINI.

TESINI ARISTIDE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga conforme a giustizia tributaria l'assoggettamento alla ritenuta alla fonte del 13 per cento — disposto dalla direzione generale delle imposte dirette con circolare del 20 novembre 1974, n. 13 — dei rimborsi per spese di viaggio sostenute da amministratori, sindaci e revisori di enti e società, col risultato di equiparare fiscalmente detti rimborsi a veri e propri compensi corrisposti a titolo di indennità di missione. (4-00967)

RISPOSTA. — I rimborsi per spese di viaggio derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti rientrano, come è stato precisato nella circolare del 20 novembre 1974, n. 13/RT, fra i redditi di lavoro autonomo e trovano la loro specifica collocazione in particolari fattispecie che l'articolo 49, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indica e considera in modo distinto (rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).

Trattandosi di redditi di lavoro autonomo non può prescindersi, in sede di applicazione della ritenuta alla fonte, dal considerare, quale base imponibile, l'ammontare complessivo dei proventi lordi, comprensivi quindi delle spese di produzione, ivi incluse le spese di viaggio, percepite dai predetti soggetti.

La particolare onerosità che in alcuni casi deriva dall'applicazione di tale criterio nei riguardi dei redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa è dunque conseguente allo speciale sistema di determinazione forfettaria dei predetti redditi, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597. Detta disposizione infatti, nel riconoscere le spese di produzione nella misura forfettaria del 10 per cento esclude la possibilità, in sede di dichiarazione annuale, della deduzione analitica di tutte le spese di produzione documentate, così come è consentito per i redditi derivanti dall'esercizio delle normali attività professionali.

Alla stregua di quanto sopra, appare chiaro che in sede interpretativa non è dato all'amministrazione di modificare i criteri illustrati con la citata circolare n. 13/RT. Non si esclude, per altro, che il problema sollevato possa in futuro essere riproposto all'attenzione del legislatore

delegato, per un più approfondito esame della vigente normativa.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi avversità naturali che hanno colpito l'importante comprensorio costituito dai comuni di Monterosso Calabro, Capistrano, Polia e Maierato (Catanzaro) danneggiando la produzione di olive per il 70-80 per cento, produzione che costituisce l'unica risorsa della economia locale con conseguenze gravissime per le aziende agricole e per i lavoratori e le lavoratrici che, tra l'altro, vedono pregiudicata la possibilità di occupazione ed il raggiungimento del minimo di giornate indispensabili ai fini previdenziali;

inoltre, se intenda promuovere il riconoscimento della denunciata situazione produttiva come calamità naturale ai fini dell'applicazione nella zona di tutte le possibili misure in base alla legislazione vigente che valgono ad alleviare le imprese agricole dagli oneri dei contributi unificati, da quelli dei canoni di affitto e con la corresponsione di eventuali contributi a fondo perduto, in modo da assicurare la ripresa produttiva ed occupazionale di quell'importante comprensorio olivicolo. (4-00921)

RISPOSTA. — Com'è noto, gli accertamenti in merito alla natura ed entità dei danni causati al settore agricolo dalle avversità atmosferiche vengono eseguiti dai competenti organi tecnici locali e precisamente dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono organi delle Regioni.

È altresì noto che, ai sensi dell'articolo 13, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972, sono stati delegati alle Regioni, fra l'altro, gli adempimenti previsti dal Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale e alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. Ciò significa che il Ministero non può emettere i provvedimenti amministrativi di sua com-

petenza per la concessione delle anzidette provvidenze legislative alle aziende agricole danneggiate, se prima non gli siano pervenute proposte in merito da parte dei competenti organi regionali.

Ciò premesso, si fa presente che, almeno a tutt'oggi, nessuna proposta è pervenuta dalla regione Calabria in relazione alle avversità atmosferiche segnalate.

Si assicura, comunque, che questo Ministero provvederà, con la massima sollecitudine, agli adempimenti di sua competenza ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla citata legge n. 364 del 1970, non appena la Regione interessata farà pervenire proposte in ordine agli interventi ritenuti attuabili.

Il Ministero dell'interno ha comunicato di avere assegnato alla prefettura di Catanzaro, il 3 e il 23 novembre 1976, contributi per complessive lire 100 milioni, per l'attuazione, tramite gli ECA, di interventi assistenziali a favore delle famiglie bisognose colpite.

Per quel che concerne l'adozione delle consentite agevolazioni fiscali, il Ministero delle finanze ha rammentato che, in ordine ai danni provocati all'agricoltura, la competenza è degli uffici tecnici erariali, i quali provvedono in tal senso nei casi e secondo le procedure previste dagli articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, ai fini degli sgravi, rispettivamente, della imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta locale sui redditi.

Per i danni al settore industriale, lo stesso Ministero ha fatto presente che, a norma degli articoli 57 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, alle imprese che, in conseguenza dell'evento calamitoso, hanno subito la distruzione totale o parziale dei propri beni o soltanto il loro deterioramento, sono riconosciute le relative perdite agli effetti della determinazione del reddito. Pertanto, i soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche segnalate potranno beneficiare di tutte le anzidette agevolazioni.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha rammentato che gli interventi agevolativi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, sono limitati alla sospensione, per un an-

no, della riscossione dei contributi agricoli unificati e dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione di malattia e per l'invalidità e la vecchiaia, semprché i terreni delle aziende agricole danneggiate siano riconosciuti soggetti ai benefici della legge citata, a seguito di provvedimento formale di delimitazione delle zone colpite, da assumersi ad iniziativa dell'ufficio tecnico erariale ai fini dello sgravio delle imposte erariali.

Lo stesso Ministero ha, pertanto, assicurato che non mancherà di predisporre, al più presto, il provvedimento di sospensione della riscossione dei contributi agricoli unificati e dei contributi dovuti dai coltivatori diretti ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, a favore delle aziende agricole i cui terreni siano compresi nelle zone per le quali l'amministrazione finanziaria, avendo accertato danni alla produzione nella misura prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, abbia emanato il provvedimento di delimitazione.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

ZOLLA. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere:

se sia a conoscenza degli intendimenti della amministrazione di procedere entro l'anno in corso alla soppressione dell'ufficio del registro di Domodossola (Novara);

se ritenga di riesaminare tale eventuale decisione in considerazione della posizione geografica di Domodossola ove convergono numerose vallate circostanti sedi di parecchi comuni.

È da considerare, infatti, che sia per la conformazione territoriale, sia per le difficoltà di comunicazione, il recarsi al più vicino ufficio, che ha sede a Verbania (Novara), richiederebbe non meno di una intera giornata. (4-01046)

RISPOSTA. — Si assicura che non hanno alcun fondamento le notizie relative alla soppressione dell'ufficio del registro di Domodossola.

*Il Ministro:* PANDOLFI.